



Regione Lombardia

DECRETO N. 13416

Del 11/09/2024

Identificativo Atto n. 1095

DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE, LAVORO

Oggetto

MODIFICA DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE – ANNO FORMATIVO 2024/2025 – IN ATTUAZIONE DELLA DGR XII/2419/2024, PARZIALMENTE FINANZIATO A VALERE SUL PR FSE+ 2021-2027 (PRIORITÀ 2 – ESO4.6 – AZIONE F.1; PRIORITÀ 3 – ESO4.8. – AZIONE H.1), APPROVATO CON DECRETO N. 10264 DEL 05/07/2024

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP) E ITS ACADEMY

VISTO il Decreto n. 10264 del 5 luglio 2024, di cui si richiamano interamente le premesse e il dispositivo e con il quale è stato approvato l'“Avviso per la realizzazione dell'offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale - anno formativo 2024/2025 - in attuazione della DGR 2419/2024”;

TENUTO CONTO che il Decreto in argomento e i relativi allegati:

- sono stati trasmessi il 5 luglio 2024 alle istituzioni formative interessate a mezzo posta elettronica ordinaria;
- sono stati pubblicati l'11 luglio 2024 sul sito del Programma Regionale FSE+ 2021-2027;
- sono stati pubblicati sul BURL (Decreto e Allegato A) n. 28 dell'11 luglio 2024;

ATTESO che:

- al paragrafo B.2. "Percorsi finanziabili" - lettere a) è previsto che l'alternanza scuola-lavoro simulata (protetta), erogabile per un monte ore compreso tra il 15% e il 25% della durata annua del percorso, venga attivata di norma per il I anno per gli studenti con età inferiore a 15 anni (alla data di avvio del percorso) come prima esperienza di apprendimento pratico, antecedente all'inserimento in contesti produttivi reali a partire dal secondo anno. Tuttavia, non risulta esserci alcuna indicazione in merito agli alunni del primo anno con 15 anni alla data di avvio del percorso;
- al paragrafo B.2. "Percorsi finanziabili" – lettere a) e b) non risulta esserci equivalenza nella previsione dell'alternanza simulata per gli studenti con disabilità certificata e con più di 15 anni che frequentano i diversi percorsi formativi IeFP: infatti, l'Avviso prevede che l'alternanza simulata sia consentita agli studenti con disabilità certificata e con più di 15 anni solo se iscritti ai percorsi di IV anno/IV annualità dei percorsi quadriennali, mentre l'alternanza simulata è consentita nei percorsi triennali e nelle prime tre annualità dei percorsi quadriennali solo agli studenti dei Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili (PPD) con più di 15 anni;
- nel testo approvato risultano delle incongruenze rispetto alla DGR n. XII/2419 del 28 maggio 2024, di cui l'Avviso è uno degli atti attuativi. Nella fattispecie, la DGR prevede al paragrafo 13 "Criteri di riconoscimento della spesa" il raggiungimento di almeno il 40% delle ore per l'ammissione al finanziamento, mentre il Decreto al paragrafo C.6.1 "Finanziamento e rendicontazione delle doti" prevede il riconoscimento del servizio formativo a condizione che sia erogato almeno il 50% delle ore previste dal PIP;



Regione Lombardia

RITENUTO di modificare l'Avviso in argomento, apportando le seguenti modifiche, evidenziate come testo aggiuntivo/revisionato in grassetto:

- Paragrafo B.2. "Percorsi finanziabili" – lettera a) con riferimento ai percorsi triennali, finalizzati all'acquisizione di una qualifica di leFP, e alle prime tre annualità del percorso quadriennale:

"Tali percorsi, di durata minima annuale di 990 ore, sono realizzati di norma in modalità "duale", ovvero devono prevedere esperienze di:

- *alternanza scuola-lavoro simulata (protetta), per un monte ore compreso tra il 15% e il 25% della durata annua del percorso, attivata di norma per il I anno:*
 - *per gli studenti con età inferiore a 15 anni⁷ come prima esperienza di apprendimento pratico, antecedente all'inserimento in contesti produttivi reali a partire dal secondo anno⁸;*
 - ***per gli studenti con 15 anni di età, in ottica propedeutica alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio in azienda.***

Note:

- ⁷ Alla data di avvio del percorso.
- ⁸ È fatta salva la possibilità di personalizzare il percorso, prevedendo l'alternanza rafforzata al compimento del 15° anno di età e, comunque, in coerenza con il termine di conclusione del percorso. Si suggerisce pertanto di tenere in debita considerazione il lasso di tempo che separa il compimento del 15° anno di età e la fine dell'Anno Formativo.

*L'alternanza scuola-lavoro simulata può essere attivata anche per gli studenti **con disabilità certificata** e con più di 15 anni, a prescindere dall'annualità, che l'Istituzione formativa reputa, data la natura e le caratteristiche della disabilità certificata di cui sono portatori, che non siano nelle condizioni di svolgere l'alternanza scuola-lavoro rafforzata e che la simulata sia l'unico strumento utile a condurli al successo formativo. Ad ogni modo, questa opportunità deve essere attentamente valutata dalla Istituzioni formative ed utilizzata solo nei casi di maggiore bisogno";*

- Paragrafo C.6.1 "Finanziamento e rendicontazione delle doti":

[...]

*Nei casi in cui l'allievo abbia fruito di un monte ore inferiore a quello necessario per l'ammissione all'annualità successiva/all'esame finale, all'Istituzione formativa sono riconosciute le ore effettivamente fruito dall'allievo, comprese le assenze registrate, riconoscibili entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruito. Il servizio formativo è riconosciuto a condizione che sia stato erogato almeno il **40%** delle ore previste dal PIP, tenuto conto sia delle ore fruito dallo studente che delle ore di assenza ammissibili.*



Regione Lombardia

Si ribadisce che in ogni caso la percentuale massima di alternanza/tirocinio ammissibile in fase di riconoscimento della spesa a rendicontazione è pari al 50% sulle ore programmate della sezione.

*Con riferimento al servizio di sostegno e alla formazione individuale per PPD, all'Istituzione formativa sono riconosciute le ore effettivamente fruite dall'allievo, comprese le assenze registrate, riconoscibili entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruite. Tali servizi sono riconosciuti a condizione che sia stato erogato almeno il **40%** delle ore previste dal PIP e tengono conto sia delle ore fruite dallo studente che delle ore di assenza ammissibili.*

*Per i servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei PPD può essere esclusivamente richiesta la liquidazione finale, a prescindere dal raggiungimento del **40%** delle ore previste dal PIP per tali servizi/esperienze."*

VALUTATO quindi di approvare una versione revisionata dell'Avviso, come da Allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che le restanti disposizioni dell'Avviso approvato con Decreto 10264/2024 e i relativi Allegati non subiscono modifiche;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTI la Legge Regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i Provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate

1. di modificare l'"Avviso per la realizzazione dell'offerta formativa dei percorsi del sistema regionale di istruzione e formazione professionale - anno formativo 2024/2025 - in attuazione della DGR 2419/2024", adottato con Decreto n. 10264 del 5 luglio 2024, apportando le seguenti modifiche, evidenziate come testo aggiuntivo/revisionato in grassetto:



Regione Lombardia

- Paragrafo B.2. "Percorsi finanziabili" – lettera a) con riferimento ai percorsi triennali, finalizzati all'acquisizione di una qualifica di leFP, e alle prime tre annualità del percorso quadriennale:

"Tali percorsi, di durata minima annuale di 990 ore, sono realizzati di norma in modalità "duale", ovvero devono prevedere esperienze di:

- *alternanza scuola-lavoro simulata (protetta), per un monte ore compreso tra il 15% e il 25% della durata annua del percorso, attivata di norma per il I anno:*
 - *per gli studenti con età inferiore a 15 anni⁷ come prima esperienza di apprendimento pratico, antecedente all'inserimento in contesti produttivi reali a partire dal secondo anno⁸;*
 - ***per gli studenti con 15 anni di età, in officina propedeutica alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio in azienda.***

Note:

- ⁷ Alla data di avvio del percorso.
- ⁸ È fatta salva la possibilità di personalizzare il percorso, prevedendo l'alternanza rafforzata al compimento del 15° anno di età e, comunque, in coerenza con il termine di conclusione del percorso. Si suggerisce pertanto di tenere in debita considerazione il lasso di tempo che separa il compimento del 15° anno di età e la fine dell'Anno Formativo.

*L'alternanza scuola-lavoro simulata può essere attivata anche per gli studenti **con disabilità certificata** e con più di 15 anni, a prescindere dall'annualità, che l'Istituzione formativa reputa, data la natura e le caratteristiche della disabilità certificata di cui sono portatori, che non siano nelle condizioni di svolgere l'alternanza scuola-lavoro rafforzata e che la simulata sia l'unico strumento utile a condurli al successo formativo. Ad ogni modo, questa opportunità deve essere attentamente valutata dalle Istituzioni formative ed utilizzata solo nei casi di maggiore bisogno";*

- Paragrafo C.6.1 "Finanziamento e rendicontazione delle doti":

[...]

*Nei casi in cui l'allievo abbia fruito di un monte ore inferiore a quello necessario per l'ammissione all'annualità successiva/all'esame finale, all'Istituzione formativa sono riconosciute le ore effettivamente fruito dall'allievo, comprese le assenze registrate, riconoscibili entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruito. Il servizio formativo è riconosciuto a condizione che sia stato erogato almeno il **40%** delle ore previste dal PIP, tenuto conto sia delle ore fruito dallo studente che delle ore di assenza ammissibili.*



Regione Lombardia

Si ribadisce che in ogni caso la percentuale massima di alternanza/tirocinio ammissibile in fase di riconoscimento della spesa a rendicontazione è pari al 50% sulle ore programmate della sezione.

*Con riferimento al servizio di sostegno e alla formazione individuale per PPD, all'Istituzione formativa sono riconosciute le ore effettivamente fruite dall'allievo, comprese le assenze registrate, riconoscibili entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruite. Tali servizi sono riconosciuti a condizione che sia stato erogato almeno il **40%** delle ore previste dal PIP e tengono conto sia delle ore fruite dallo studente che delle ore di assenza ammissibili.*

*Per i servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei PPD può essere esclusivamente richiesta la liquidazione finale, a prescindere dal raggiungimento del **40%** delle ore previste dal PIP per tali servizi/esperienze."*

2. di approvare una versione revisionata dell'Avviso, come da **Allegato A** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di dare atto che le restanti disposizioni dell'Avviso approvato con Decreto 10264/2024 e i relativi Allegati non subiscono modifiche;
4. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013;
5. di trasmettere il presente provvedimento per posta elettronica ordinaria a tutte le istituzioni formative accreditate e di pubblicarlo sul Portale del PR FSE+ 2021-2027 <http://www.fse.regione.lombardia.it> nonché sul portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL).

La Dirigente
VALERIA MARZIALI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Allegato A

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO FORMATIVO 2024/2025 - In attuazione della D.G.R. XII/2419/2024

Cofinanziato dal PROGRAMMA REGIONALE FSE+ 2021-2027 (Fondo Sociale Europeo Plus)

Priorità: 2. Istruzione e Formazione

Obiettivo specifico: ESO4.6. Promuovere la parità di accesso e di completamento di un'istruzione e una formazione inclusive e di qualità, in particolare per i gruppi svantaggiati, dall'educazione e cura della prima infanzia, attraverso l'istruzione e la formazione generale e professionale, fino al livello terziario e all'istruzione e all'apprendimento degli adulti, anche agevolando la mobilità ai fini dell'apprendimento per tutti e l'accessibilità per le persone con disabilità

Azione: f.1. Sostegno al sistema di istruzione e formazione professionale

Priorità: 3. Inclusione Sociale

Obiettivo specifico: ESO4.8. Incentivare l'inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità, in particolare dei gruppi svantaggiati

Azione h.1. Sostegno all'inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità

INDICE

A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE	4
A.1. Finalità e obiettivi	4
A.2. Riferimenti Normativi	4
A.3. Soggetti Beneficiari	9
A.4. Soggetti Destinatari	10
A.4.1 Alunni con disabilità	11
A.5. Dotazione finanziaria	12
B - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	12
B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione	12
B.2. Percorsi finanziabili	13
B.3. Servizi ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità	18
B.3.1 Valore economico della dote formazione, dote disabilità e dote istruzione domiciliare o ospedaliera	18
B.3.2 Percorsi personalizzati per allievi con disabilità	18
C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO	19
C.1. Creazione dei percorsi formativi e avvio attività	19
C.1.1 Creazione dei percorsi formativi	19
C.1.2 Comunicazione di avvio delle attività	20
C.1.3 Variazioni del calendario	20
C.2. Presentazione delle domande	21
C.2.1 Richiesta di dote	21
C.2.2 Richiesta di dote a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie	22
C.2.3 Articolazione del budget e limiti nella richiesta delle doti	23
C.3. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse	24
C.4. Verifica di ammissibilità delle domande	24
C.4.1 Verifica e ammissibilità delle doti	24
C.4.2 Verifica e ammissibilità del contributo a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie	24
C.5. Ritiri e subentri	25
C.6. Caratteristiche della fase di rendicontazione	25
C.6.1 Finanziamento e rendicontazione delle Doti	25
C.6.2 Specifiche valide per tutte le doti	28
C.6.3 Rendicontazione del contributo a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie	28
C.6.4 Normativa antimafia	28
C.7. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione	29
C.7.1 Liquidazione delle Doti da richiedere a valere sul Budget Duale leFP	29
C.7.2 Liquidazione delle Doti richieste a valere sul Budget III anno, sul Budget PPD e a sportello per la disabilità	29
C.7.3 Liquidazione contributo a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie	30
C.7.4 Regolarità contributiva	30
D - DISPOSIZIONI FINALI	30
D.1. Obblighi dei Soggetti beneficiari	30
D.1.1 Disposizioni in materia di contributi volontari e acquisto di materiale didattico	31
D.1.2 Criteri di selezione dei destinatari delle Doti	32
D.1.3 Pubblicizzazione del contributo	33

D.1.4 Partecipazione al raggiungimento del target dell'“Investimento 1.4 Sistema duale” del PNRR	33
D.1.5 Esami	34
D.2 Decadenza e revoca dei Soggetti beneficiari	34
D.3 Proroghe dei termini	35
D.4 Ispezioni e controlli	35
D.5 Monitoraggio dei risultati	35
D.6 Responsabile del procedimento	36
D.7 Trattamento dati personali	36
D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti	36
D.9 Diritto di accesso agli atti	36
D.10 Definizioni e glossario	37
D.11 Riepilogo date e termini temporali	37
D.12 Elenco allegati	37

A - INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

A.1. Finalità e obiettivi

L'Avviso è finalizzato a realizzare l'offerta formativa del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (di seguito "leFP"), in attuazione della D.G.R. n. 2419/2024, all'interno di una cornice complessiva di evoluzione caratterizzata dai seguenti elementi distintivi:

- sviluppo del sistema di leFP al fine di mettere a disposizione competenze strategiche per il tessuto economico-produttivo, offrendo un canale organico, completo, di qualità;
- potenziamento delle attività di orientamento per prevenire la dispersione scolastica, sostenere il successo formativo e l'innalzamento del livello di qualificazione dei giovani, compiere transizioni consapevoli tra i sistemi educativi e tra la formazione e il lavoro e viceversa, nonché per combattere gli stereotipi di genere nelle scelte formative;
- attenzione e sostegno alle categorie di studenti più fragili e vulnerabili, anche attraverso la previsione di percorsi formativi personalizzati per allievi con disabilità certificata;
- rafforzamento delle reti sul territorio tra Istituzioni scolastiche, formative e imprese, consolidando il coinvolgimento delle imprese nell'attività didattica, attraverso gli strumenti delle academy e dei training center aziendali, dell'alternanza scuola-lavoro, anche in modalità protetta per determinate casistiche, e dell'apprendistato.

L'Avviso, quindi, ha l'obiettivo di promuovere i seguenti percorsi e progetti di leFP per sviluppare esperienze formative di qualità, caratterizzate da un forte raccordo con il sistema delle imprese, per concorrere alla lotta alla dispersione scolastica, alla promozione dell'occupabilità dei giovani e alla competitività del sistema economico regionale, e, infine, per sostenere le categorie di studenti più fragili e vulnerabili:

- Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica leFP;
- Percorsi quadriennali e di IV anno per il conseguimento del diploma leFP;
- Percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD).

All'interno del sistema unitario di leFP i percorsi possono essere articolati in modo flessibile, nell'ambito dell'autonomia didattica di ciascuna istituzione formativa, in funzione delle specifiche esigenze di personalizzazione dei destinatari, tenuto conto che in linea con il quadro delle evoluzioni normative nazionali va prediletta la modalità formativa duale e l'apertura ai contesti formativi all'avanguardia, in Italia e all'estero.

I percorsi sono disciplinati dalle Indicazioni regionali per l'offerta formativa di Istruzione e formazione di cui al Decreto n. 12550/2013 (di seguito "Indicazioni") e relative modalità applicative di cui al Decreto n. 7214/2014 (di seguito "Procedure"), fatto salvo quanto diversamente indicato nella DGR XII/2419/2024 in merito all'Alternanza scuola-lavoro simulata e all'Alternanza scuola-lavoro rafforzata.

A.2. Riferimenti Normativi

L'offerta formativa di leFP di Regione Lombardia si colloca all'interno del quadro ordinamentale nazionale e regionale finalizzato a garantire la piena attuazione delle previsioni in materia di assolvimento del Diritto e Doveri di Istruzione e Formazione (DDIF) e dell'Obbligo di Istruzione.

Normativa statale

- Legge 28 marzo 2003, n. 53 *"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione"*

professionale”, in particolare l’art. 2, che assicura a tutti il diritto-dovere all’istruzione e formazione professionale per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno di età, sancendo che l’attuazione di tale diritto si realizza sia nel sistema di istruzione, sia in quello di istruzione e formazione professionale (IeFP);

- Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005, n. 226 *"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"* e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 76 *"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- Decreto Legislativo del 15 aprile 2005, n. 77 *"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"*;
- Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139 *"Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"*;
- Decreto Interministeriale dell’11 novembre 2011 che recepisce l’intesa siglata in Conferenza Unificata del 27 luglio 2011, repertorio atto 137/CSR, fra il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Comunità Montane, per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 139 del 2 agosto 2022 di approvazione delle “Linee Guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) in modalità duale”.

Normativa regionale

- Legge Regionale del 6 agosto 2007, n. 19, *"Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia"*;
- Legge Regionale del 5 ottobre 2015, n. 30 *"Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle LL. RR. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro"*;
- Legge Regionale del 4 agosto 2003, n. 13 *"Promozione all'accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate"*;
- Legge Regionale del 24 novembre 2017, n. 25 *"Disposizioni per la tutela delle persone sottoposte a provvedimento dell'Autorità giudiziaria"*.

Disciplina regionale IeFP

- Decreto del 20 dicembre 2013, n. 12550 *"Approvazione delle indicazioni regionali per l’offerta formativa dei percorsi di IeFP di secondo ciclo (art. 22 della l.r. 19/07)"*;
- Decreto del 28 luglio 2014, n. 7214 *"Approvazione delle procedure, disposizioni, adempimenti specifici e standard formativi minimi di apprendimento relativi all’offerta di IeFP di secondo ciclo della Regione Lombardia, in attuazione del D.D.U.O. n. 12550 del 20/12/2013."*

Altri atti regionali

- DGR del 17 gennaio 2018, n. 7763 *"Indirizzi regionali in materia di tirocini"*;
- Decreto del 7 maggio 2018, n. 6286 *"Indirizzi regionali in materia di tirocini – disposizioni attuative"*;
- DGR del 13 novembre 2023, n. XII/1334 *"Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito con l.r. 4 agosto 2003 n. 13 – annualità 2024-2025"*;

- Decreto del 29 dicembre 2015, n. 4700, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia sull'avvio della sperimentazione di azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale, poi sottoscritto il 13 gennaio 2016.

Accreditamento

- DGR del 18 luglio 2022, n. XI/6696 “Procedure e requisiti per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati per erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro – revoca delle D.G.R.: 26 ottobre 2011 – n. IX/2412, n. XI/2861 del 18 febbraio 2020 e n. XI/5030 del 12/7/2021”;
- Decreto del 28 ottobre 2022, n. 15516 “Approvazione dei requisiti e delle modalità operative per la richiesta di iscrizione all'albo regionale degli accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale – sezione A in attuazione della D.G.R. n. XI/6696 del 18 luglio 2022”.

Repertorio regionale leFP

- Decreto del 4 agosto 2015, n. 6643 “Aggiornamento del Repertorio dell'offerta di leFP di secondo ciclo e integrazione del quadro degli standard formativi minimi di apprendimento del sistema di leFP di Regione Lombardia”;
- Decreto del 8 novembre 2019, n. 16110, con il quale è stato recepito l'Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni del 1 agosto 2019 riguardante l'approvazione del nuovo Repertorio delle figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, degli standard minimi formativi relativi alle competenze di base e dei modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, rinviando a successivi provvedimenti la declinazione delle Figure nazionali in Profili regionali;
- DGR del 3 giugno 2020, n. XI/3192 “Repertorio regionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale e ulteriori determinazioni per l'attuazione del Sistema di istruzione e formazione professionale per l'anno formativo 2020/2021”, con la quale è stato approvato il nuovo Repertorio regionale delle Figure di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, le relative competenze tecnico professionali e quelle culturali di base, oltre che i nuovi modelli di attestazione intermedia e finale dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale.

Costi standard

- Decreto del 24 giugno 2009, n. 6353 “Modifiche ed integrazioni al D.D.U.O. n. 5486 del 3 giugno 2009, allegato B “Dote percorsi personalizzati per allievi con disabilità. Anno formativo 2009-2010”;
- Decreto del 5 agosto 2009, n. 8153 “Approvazione della metodologia di calcolo dei costi standard relativi ai servizi al lavoro e ai servizi alla formazione nell'ambito del sistema dote”;
- Decreto del 18 febbraio 2010, n. 1410 “Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal D.D.U.O. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni.”;
- Decreto del 18 aprile 2011, n. 3513 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”;
- Decreto del 14 maggio 2012, n. 4103 “Aggiornamento della metodologia di calcolo del costo standard e degli standard minimi dei servizi al lavoro”;
- Regolamento delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, che fissava per l'Italia un'Unità di Costo Standard (UCS) per l'istruzione e formazione professionale pari a € 5.995,00;

- Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute, che alla Tabella 1a individua per l'Italia un'Unità di Costo Standard (UCS) per l'istruzione e formazione professionale pari a € 6.654,00;
- Decreto del 22 febbraio 2012, n. 1319 "Modifiche ed integrazioni al "Manuale operatore" di cui all'allegato 1 del DDUO del 21 aprile 2011", che approva il Manuale operatore per l'attuazione degli interventi finanziati con il sistema dote, in quanto applicabile anche alla programmazione europea 2021-2027.

Offerta formativa 2024/2025

- Decreto del 30 novembre 2023, n. 19441 "Piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – Offerta formativa 2024/2025";
- Decreti del 22 dicembre 2023, n. 20770 "Aggiornamento del piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – Offerta formativa 2024/2025";
- Decreto del 19 gennaio 2024, n. 1371 "Integrazione del piano regionale dei servizi del sistema educativo di istruzione e formazione – Offerta formativa 2024/2025";

Programmazione regionale leFP 2024/2025

- DGR del 28 maggio 2024, n. XII/2419 "Programmazione del sistema di istruzione e formazione professionale (leFP) di Regione Lombardia per l'anno formativo 2024/2025 e prime indicazioni per la programmazione pluriennale di un'offerta formativa innovativa, sostenibile, stabile e inclusiva";

Budget istituzioni formative

Si rinvia a successivo decreto di approvazione dei Budget, da determinare così come indicato nella D.G.R. XII/2419/2024.

Registrazione delle attività formative

- Decreto del 4 settembre 2023, n. 12943 "Modifiche e integrazioni alla disciplina per la rilevazione delle presenze e la registrazione delle attività nella filiera formativa, già approvata con DDG n. 4873 del 31 marzo 2023".

Per quota parte delle doti di terza annualità e per i Percorsi personalizzati per allievi disabili, finanziati anche con il Fondo Sociale Europeo Plus, si fa altresì riferimento alle seguenti disposizioni:

- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 "Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013";
- DGR 26 luglio 2021, n. XI/5106 che approva il piano finanziario preliminare del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo plus (FSE+) 2021-2027;
- DGR 8 febbraio 2022, n. XI/4275 "Approvazione del documento "Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027" e del documento "Principali sfide e priorità per l'utilizzo del Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) 2021-2027" e avvio del negoziato sui fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2021-2027 - (di concerto con l'Assessore Caparini)";
- DGR 4 aprile 2022, n. XI/6214 "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 di Regione Lombardia", e individuato l'Autorità

di Gestione del Programma FSE+ 2021-2027 pro-tempore, successivamente confermata con DGR n. XI/6606 del 30/06/2022;

- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica italiana CCI 2021IT16FFPA001 relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2022)5302 finale del 17 luglio 2022, che approva il programma "PR Lombardia FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Lombardia in Italia CCI 2021IT05SFPR008;
- DGR 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto, tra l'altro, dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027, approvato con Decisione di Esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento Delegato (UE) 2021/702 della Commissione del 10 dicembre 2020 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- Regolamento Delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute
- Decreto del 24 ottobre 2022, n. 15176 che approva il "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027" contenente indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea;
- Decreto della Dirigente della U.O. Politiche europee per il capitale umano – Autorità di gestione FSE e coordinamento di misure PNRR del 26 ottobre 2023, n. 16593 "Aggiornamento dei responsabili di asse del POR FSE 2014-2020 e nomina dei responsabili di priorità/azioni del PR FSE+ 2021-2027 – Modifica decreto n. 12942 del 13 settembre 2022.";
- i "Criteri di selezione delle operazioni" del Programma FSE+ 2021-2027, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 28 settembre 2022;
- Decreto n. 9948 del 30 giugno 2023 "PR FSE+ 2021-2027. Adozione del sistema di gestione e controllo (SI.GE.CO.)".

L'intervento si rifà:

- ai principi del D.lgs. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna";
- alla Strategia per la parità di genere 2020-2025 COM(2020)152;
- alla Strategia europea per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 COM(2021) 101;
- alla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026;
- alla Strategia per la promozione dell'occupazione femminile di Regione Lombardia.

A.3. Soggetti Beneficiari

Possono accedere al finanziamento le **Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione A** dell'albo regionale ai sensi della DGR n. 6696/2022 e del relativo decreto attuativo n. 15516/2022, che abbiano presentato l'offerta formativa a finanziamento pubblico di cui al Decreto n. 19441/2023 (poi aggiornato con Decreti n. 20770/2023 e 1371/2024) o che abbiano in corso delle prosecuzioni di annualità a finanziamento pubblico nell'Anno formativo 2024/2025.

Non sono ammesse al finanziamento le istituzioni formative che, pur avendo presentato la relativa offerta formativa a finanziamento pubblico per le precedenti tre annualità, non abbiano avviato i relativi percorsi formativi.

In attesa della definizione della dotazione strumentale minima richiesta alle istituzioni formative e per ciò che riguarda gli spazi per la fruibilità e lo svolgimento delle attività di aula e laboratoriali, anche per l'a.f. 2024/2025, le Istituzioni formative devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. capacità logistica:

- disponibilità di almeno 5 spazi tra aule, laboratori e locali per attività espressivo-motoria adeguati all'intero percorso triennale. È fatta salva la possibilità di condividere aule o laboratori tra più percorsi triennali svolti nella medesima sede. In tal caso il numero complessivo di aule e laboratori necessari è di 8 ogni due percorsi, come indicato nella seguente tabella di riferimento:

Numero prime annualità	Numero spazi
1	5
2	8
3	13
4	16
5	21
6	24

- disponibilità di un laboratorio coerente con la tipologia di offerta erogata e dotato di idonee attrezzature.

Si richiama inoltre la nota del 13 luglio 2015, prot. E1.2015.0252753 avente a oggetto "Circolare esplicativa sull'utilizzo degli spazi per l'erogazione dei percorsi triennali e di quarto anno di istruzione e formazione professionale, di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), della L.R. 19/2007" e in particolare:

- gli operatori che intendano avviare classi oltre la sesta prima annualità dovranno garantire per ciascuna nuova annualità la dotazione idonea di ulteriori spazi pari a n. 3 in aggiunta a quelli indicati nella succitata tabella;
- è possibile utilizzare nella fascia pomeridiana gli spazi accreditati per erogare, previa autorizzazione da parte dell'ufficio regionale competente, percorsi in autofinanziamento.

Il calcolo degli spazi è effettuato sulla base delle prime annualità dei percorsi triennali, dei percorsi personalizzati¹ e dei percorsi di IV anno di Diploma Professionale, per i quali dovrà essere

¹ Si considera composta una classe ogni dodici studenti che partecipino a tali percorsi – se assegnati a più classi con numeri contenuti o che frequentino periodi di formazione individuale o svolgano attività comuni insieme.

garantita, nelle unità organizzative prescelte, un'aula aggiuntiva a quelle necessarie per i percorsi triennali.

Eventuali percorsi pomeridiani autofinanziati e autorizzati da Regione Lombardia e i percorsi serali autofinanziati non rientrano nella verifica degli spazi.

Per le Istituzioni formative che, previo riconoscimento da parte di Regione Lombardia, organizzano percorsi in alternanza secondo le modalità della bottega scuola, al fine del calcolo degli spazi si considera composta una classe ogni 30 studenti.

Il rispetto del numero degli spazi così come sopra descritto può essere assicurato anche mediante la rotazione nell'uso degli stessi da parte delle classi in considerazione delle ore di alternanza programmate: in ogni caso le Istituzioni formative devono garantire la disponibilità di idonei spazi formativi per ogni gruppo classe attivato oltre al pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e antincendio.

Si rinvia a quanto definito dalla DGR 6696/2022, con particolare riferimento a quanto previsto in merito alla capacità logistica e gestionale.

- b. risorse professionali:** disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree formative, tutoring, orientamento, accertamento dei crediti formativi, certificazione delle competenze e supporto alla disabilità, coerenti con quanto previsto nelle Indicazioni e nel Decreto 15516/2022².

I dati relativi ai punti a) e b) sono verificati sulla base delle informazioni presenti nel Sistema Informativo e/o in loco.

A.4. Soggetti Destinatari

Sono destinatari gli studenti che alla data di richiesta della dote:

- sono residenti in Lombardia o domiciliati presso il convitto dell'Istituto sede di corso, nonché minori affidati a famiglie/comunità con provvedimento del tribunale;
- sono iscritti e frequentanti i relativi percorsi di leFP a finanziamento pubblico erogati dalle Istituzioni formative accreditate che richiedono la dote;
- sono in possesso dei seguenti requisiti secondo la tipologia di percorso in cui sono inseriti:

a) Percorsi triennali per il conseguimento della qualifica leFP e prime tre annualità dei percorsi quadriennali:

- per la prima annualità, non aver compiuto i 18 anni alla data di richiesta della Dote;

Non può accedere alla Dote lo studente che abbia già conseguito un attestato di Qualifica o di Diploma tecnico professionale o altro titolo superiore.

b) Quarta annualità dei percorsi quadriennali e IV anno per il conseguimento del diploma leFP:

- non aver compiuto i 21 anni alla data di richiesta della Dote;
- aver ottenuto l'ammissione alla quarta annualità del percorso quadriennale di "Tecnico dei servizi di animazione turistico sportiva e del tempo libero" o del percorso

² In relazione ai requisiti minimi alternativi richiesti per la funzione del Formatore per le aree di insegnamento non tecnico-professionali e del Formatore a sostegno della disabilità si rimanda alla Circolare regionale prot. E1.2023.0257159 del 22/06/2023.

quadriennale sperimentale “Tecnico della modellazione e fabbricazione digitale – Modellazione e prototipazione – Finitura creativa oggetti”;

oppure:

- essere stato iscritto al IV anno leFP senza aver conseguito il titolo di diploma a seguito di ritiro dal percorso, non ammissione o mancato superamento dell’esame;

oppure:

- aver concluso un terzo anno di un percorso di qualifica leFP con il rilascio di un attestato di competenze³, in caso di studenti con disabilità certificata;
- avere acquisito una qualifica coerente, ai sensi del Repertorio regionale, con il percorso di IV quarto anno.

Non può accedere alla Dote lo studente che abbia già conseguito un attestato di Diploma tecnico professionale o altro titolo superiore.

c) Percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD):

- avere una disabilità certificata;
- solo per il primo anno: non aver compiuto i 18 anni alla data di richiesta della Dote;
- aver concluso il primo ciclo di studi, anche senza aver conseguito il relativo titolo (licenza di scuola secondaria di primo grado) ai sensi dell’art. 9 comma 4, del DPR 122/2009;
- non avere già completato percorsi di istruzione o di leFP con il rilascio di certificato delle competenze o attestato di frequenza, non avere ottenuto qualifica o diploma, né essere iscritti ad altri percorsi di istruzione o leFP.

Per l’anno integrativo il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

- aver concluso un terzo anno di un PPD;
- non aver già usufruito dell’anno integrativo a finanziamento dotale;
- non aver raggiunto alcuna qualifica;
- non aver già fruito della dote, sia nell’ambito dei PPD che nell’ambito dei percorsi triennali di qualifica triennale/quarti anni, con riferimento a quattro distinte annualità formative, ancorché frequentate presso differenti Istituzioni formative.

È facoltà delle Istituzioni formative ammettere all’annualità integrativa - senza riconoscimento della dote - gli studenti che hanno concluso un terzo anno di un Percorso Personalizzato per Allievi Disabili non in possesso dei requisiti di cui sopra.

A.4.1 Alunni con disabilità

Per il riconoscimento della dote componente disabilità nei percorsi triennali, quadriennali e di IV anno o per la dote PPD è necessario essere in possesso della certificazione di disabilità. Per le modalità di acquisizione o aggiornamento della stessa si rimanda alla DGR n. XII/2446 del 3 giugno 2024 “Determinazioni in ordine all’approvazione delle linee operative per il processo di individuazione e accompagnamento dell’alunno con disabilità ai fini dell’inclusione scolastica - Aggiornamento 2024”.

La certificazione in corso di validità deve essere posseduta alla data di richiesta della dote.

³ Nel caso di ammissione di alunno con disabilità certificata che abbia concluso un terzo anno di un percorso di qualifica leFP con il rilascio di un attestato di competenze, al termine del quarto anno può essere rilasciato esclusivamente un attestato di competenze (non un attestato di diploma).

A.5. Dotazione finanziaria

Le risorse pubbliche disponibili, salvo eventuali ulteriori risorse aggiuntive, ammontano a complessivi euro **221.000.000,00**, di cui:

- euro 209.500.000,00 per i percorsi triennali, quadriennali e di quarto anno (sia componente formazione che disabilità) e per la dote istruzione domiciliare o ospedaliera: le risorse di cui al presente alinea danno copertura alla dote componente disabilità degli alunni dell'intero sistema, inclusi coloro che saranno dotati per la componente formazione a valere sull'Avviso PNRR di prossima emanazione;
- euro 11.500.000,00 per i PPD.

Le risorse di cui sopra trovano copertura, ai sensi dell'art. 59, comma 8 della l.r. 34/78:

- per euro 177.500.000,00 negli stanziamenti iscritti al titolo 1, missione 4, programma 02 e al titolo 1, missione 15, programma 01 (risorse regionali, vincolate leFP e vincolate Duale)⁴;
- per euro 32.000.000,00, per il finanziamento dei terzi anni leFP all'interno del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 (Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo Plus), a valere sulla Priorità 2, Obiettivo specifico ESO4.6 - Azione f.1. negli stanziamenti di cui al titolo 1, missione 4, programma 02;
- per euro 11.500.000,00, per il finanziamento dei PPD all'interno del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 (Cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo Plus) a valere sulla Priorità 3, Obiettivo specifico ESO4.8. - Azione h.1. negli stanziamenti di cui al titolo 1, missione 12, programma 02;

B - CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

B.1. Caratteristiche generali dell'agevolazione

L'Avviso è finanziato con:

- risorse autonome di Regione Lombardia;
- quote di riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento dei percorsi finalizzati all'assolvimento del diritto-dovere nell'istruzione e formazione professionale (ai sensi dell'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 della L. 183/11);
- quote di riparto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola lavoro (ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera d), della Legge 10 dicembre 2014, n. 183, e del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77);
- risorse del PR FSE+ 2021-2027.

L'agevolazione non rappresenta neanche potenzialmente un finanziamento indiretto a favore delle imprese e non rileva ai sensi della disciplina degli aiuti di stato, secondo quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione n. 2016/C 262/01 - al punto 2.5 paragrafi 28 e 29 e segg. - sulla nozione di aiuti di stato. Infatti, i soggetti economici in partnership opereranno quali meri fornitori delle Istituzioni formative; in caso di svolgimento di attività onerosa da parte di tali partner l'eventuale documento contabile dovrà essere emesso nei confronti dell'Istituzione formativa accreditata. L'attività non comporta un aumento di produttività e competitività dell'azienda, avendo finalità esclusivamente formative.

⁴ Si veda tabella al capitolo 4 della DGR 2419/2024 alla voce "Risorse regionali e statali", al netto delle risorse appostate a favore dell'Apprendistato.

L'Avviso è finanziato con lo **strumento della dote** per i servizi formativi/al lavoro da riconoscere a fronte della frequenza da parte degli studenti di percorsi formativi di leFP erogati nell'anno formativo 2024/2025.

Tali finanziamenti non possono essere cumulati con altri contributi pubblici erogati per i medesimi interventi.

Non è consentita l'attivazione di classi miste che siano in parte a finanziamento pubblico e in parte a finanziamento privato. Pertanto, nel caso di classi a finanziamento pubblico in cui alcuni allievi risultano assegnatari di dote, **le istituzioni formative non possono richiedere il pagamento della retta di iscrizione agli allievi iscritti ma non destinatari di dote.**

Regione Lombardia procederà alla revoca del contributo pubblico nei casi accertati di richiesta e riscossione di rette private a studenti appartenenti a classi miste.

L'eventuale incapienza del budget e la conseguente copertura di un minor numero di doti rispetto alle annualità precedenti non costituisce motivazione valida per la non accoglienza di iscrizioni; in tutti i casi le Istituzioni formative devono garantire il completamento del ciclo formativo avviato.

Per le offerte finanziate con risorse pubbliche va fatto riferimento alle modalità indicate nell'Avviso.

In coerenza con il **divieto del doppio finanziamento** per la medesima iniziativa e fatta salva la possibilità di attribuire al medesimo studente la dote formazione e la dote disabilità, il destinatario finale della dote non può risultare assegnatario di due doti relative al medesimo percorso formativo (sezione), così come non può essere destinatario contemporaneamente di due o più doti di tipologie diverse per il medesimo Anno Formativo. Resta salvo il principio per il quale lo studente può transitare in corso di anno ad una tipologia diversa di percorso (da leFP ad apprendistato e viceversa), restando comunque intestatario di una sola dote per quell'Anno Formativo.

L'UCS pari a € 6.654,00 **copre tutte le spese direttamente correlate al percorso formativo**⁵, ovvero le spese per gli insegnanti, la manutenzione degli edifici scolastici, il materiale utilizzato dai docenti, le lezioni fuori dalle scuole, i costi amministrativi, eccetera.

B.2. Percorsi finanziabili

a) Percorsi triennali, finalizzati all'acquisizione di una qualifica di leFP, e prime tre annualità del percorso quadriennale.

Tali percorsi, di durata minima annuale di 990 ore, sono realizzati di norma in modalità "duale"⁶, ovvero devono prevedere esperienze di:

- **alternanza scuola-lavoro simulata (protetta)**, per un monte ore compreso tra il 15% e il 25% della durata annua del percorso, attivata di norma **per il I anno**:
 - per gli studenti con età inferiore a 15 anni⁷ come prima esperienza di apprendimento pratico, antecedente all'inserimento in contesti produttivi reali a partire dal secondo anno⁸;

⁵ European Commission, *Template for submitting data for EU level SCOs* (Article 14(1) ESF), January 2017.

⁶ La misura può fare riferimento all'intero gruppo classe o ad alcuni studenti, anche attraverso percorsi individualizzati.

⁷ Alla data di avvio del percorso.

⁸ È fatta salva la possibilità di personalizzare il percorso, prevedendo l'alternanza rafforzata al compimento del 15° anno di età e, comunque, in coerenza con il termine di conclusione del percorso. Si suggerisce pertanto di tenere in debita considerazione il lasso di tempo che separa il compimento del 15° anno di età e la fine dell'Anno Formativo.

- per gli studenti con 15 anni di età, in ottica propedeutica alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e di tirocinio in azienda.

L'alternanza scuola-lavoro simulata può essere attivata anche per gli studenti con disabilità certificata e con più di 15 anni, a prescindere dall'annualità, che l'Istituzione formativa reputa, data la natura e le caratteristiche della disabilità certificata di cui sono portatori, che non siano nelle condizioni di svolgere l'alternanza scuola-lavoro rafforzata e che la simulata sia l'unico strumento utile a condurli al successo formativo. Ad ogni modo, questa opportunità deve essere attentamente valutata dalle Istituzioni formative ed utilizzata solo nei casi di maggiore bisogno.

L'alternanza scuola-lavoro simulata (alternanza protetta) consiste in una modalità di apprendimento esperienziale simulato presso l'istituzione formativa oppure svolto nell'ambito di visite in contesti produttivi aziendali, e deve prevedere un effettivo raccordo con la realtà del mondo del lavoro, attraverso forme quali:

- commessa da parte dell'azienda di un progetto o prototipo;
- coinvolgimento di un esperto aziendale nelle fasi di definizione/organizzazione dell'"impresa" e/o monitoraggio e valutazione degli esiti;
- valutazione delle attività e dei prodotti/servizi in capo all'azienda, in relazione agli standard professionali, o, per gli alunni a partire dai quindici anni di età, partecipazione a parti di processo lavorativo reale.

In via residuale l'Alternanza scuola lavoro protetta può essere realizzata anche nella modalità del **project work in presenza** esclusivamente per allievi che necessitino di garanzia di continuità didattica (es. malattia e/o fragilità documentate). Il project work deve prevedere le opportune semplificazioni riguardo al contenuto della consegna e ai risultati attesi dell'elaborato individuale, come prima esperienza di apprendimento pratico, funzionale a mettere in campo le conoscenze acquisite nella formazione d'aula, al fine di sviluppare le competenze tecnico professionali richieste per il successivo inserimento nei contesti aziendali. Seguendo le istruzioni operative del docente o del tutor didattico/aziendale (con competenze nella materia di riferimento), anche in forma di progetto, durante il project work l'allievo è tenuto a realizzare un manufatto, un prodotto multimediale, un documento, concreto e valutabile, che deve essere un output tipico dei contesti produttivi e organizzativi reali, e delle professionalità in esito al percorso. L'elaborato concreto (progetto o prototipo) può essere prodotto in relazione ad una commessa aziendale oppure ad una consegna formulata dal docente/tutor didattico. Esso è articolato nelle seguenti fasi operative:

- assegnazione del progetto;
- assistenza in itinere ai discenti;
- monitoraggio e valutazione in itinere dell'avanzamento del progetto;
- valutazione in itinere e finale degli elaborati;
- condivisione dei risultati con il gruppo/sottogruppo classe.

Le attività di project work possono essere realizzate anche presso i laboratori specialistici delle istituzioni formative.

- **alternanza scuola-lavoro rafforzata** per un monte ore che va dal 30% al 50% della durata annua del percorso⁹.

Si tratta di percorsi di apprendimento in assetto esperienziale in impresa, nei quali rientri l'impresa formativa, intesa come percorso di apprendimento in assetto esperienziale svolto

⁹ In deroga alle Indicazioni regionali.

presso una organizzazione interna o esterna all'istituzione formativa, anche costituita *ad hoc* per il coinvolgimento diretto degli allievi nell'erogazione di servizi o produzioni di beni (Scuola Impresa e Bottega scuola).

In casi motivati, l'attività di alternanza simulata può concorrere anche ad integrare nel limite massimo del 20% annuale i percorsi realizzati in alternanza rafforzata.

- b) Percorsi di IV anno/IV annualità del percorso quadriennale**, finalizzati all'acquisizione di un diploma di leFP attuati nel rispetto degli standard formativi di cui al Repertorio regionale di leFP approvato con DGR 3192/2020.

Tali percorsi, di durata minima annuale di 990 ore, sono realizzati di norma in modalità "duale" e devono prevedere la realizzazione di alternanza scuola-lavoro rafforzata per un monte ore che va dal 30% al 50% della durata annua del percorso.

Per gli studenti con disabilità certificata e con più di 15 anni l'Istituzione formativa può attivare l'alternanza simulata nei casi in cui, data la natura e le caratteristiche della disabilità certificata di cui sono portatori, reputi che non siano nelle condizioni di svolgere l'alternanza scuola-lavoro rafforzata e che la simulata sia l'unico strumento utile a condurli al successo formativo. Ad ogni modo, questa opportunità deve essere attentamente valutata dalla Istituzioni formative ed utilizzata solo nei casi di effettivo e maggiore bisogno.

In casi motivati, l'attività di alternanza simulata può concorrere anche ad integrare nel limite massimo del 20% annuale i percorsi realizzati in alternanza rafforzata.

- c) Percorsi personalizzati per allievi con disabilità (PPD)**, finalizzati alla formazione di giovani che, per natura e caratteristiche della disabilità, non sarebbero nelle condizioni di raggiungere agevolmente il successo formativo all'interno dei normali percorsi di leFP. Sono rivolti a sviluppare e potenziare le capacità cognitive, le conoscenze, le competenze professionali e le abilità possedute dagli studenti, nonché a favorire il loro inserimento socio-lavorativo. Inoltre, garantiscono l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione.

Hanno una durata massima di tre anni, cui eventualmente può seguire un anno integrativo nel caso in cui lo studente non abbia raggiunto gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso. Inoltre, parallelamente alla crescita psico-fisica dell'alunno e delle sue competenze e abilità, le Istituzioni formative dovranno progressivamente inserire nei percorsi adeguati spazi rivolti all'alternanza scuola-lavoro. I percorsi hanno una durata per ciascun anno formativo di minimo 600 ore e massimo 990 ore.

Di norma questi percorsi, realizzabili anche in modalità duale, devono prevedere esperienze di alternanza (indipendentemente dall'età), in deroga alle indicazioni regionali sulla leFP, per un monte ore compreso tra il 15% e il 25% della durata annua del percorso. Il periodo di alternanza può essere garantito attraverso modalità formative protette - come laboratori tenuti da lavoratori provenienti dal sistema delle imprese, impresa formativa simulata o prestazioni di lavoro presso imprese formative - rivolte all'intero gruppo classe o ad alcuni studenti attraverso percorsi individualizzati (si richiama quanto indicato sopra alla lettera a) del presente paragrafo B.2 relativamente all'alternanza simulata e al project work).

È fatta salva, per gli studenti che abbiano già compiuto i 15 anni di età, la possibilità di prevedere esperienze di alternanza scuola-lavoro rafforzata per un monte ore che va dal 30% al 50% della durata annua del percorso.

Al termine del percorso è previsto il rilascio di un attestato di competenze; nel caso in cui gli studenti abbiano raggiunto gli obiettivi previsti dalla progettazione del percorso, in riferimento agli obiettivi professionali e agli standard minimi, anche orari, possono sostenere gli esami finalizzati al rilascio della qualifica.

Relativamente ai precedenti punti a), b) e c):

- la formazione d'aula e/o di laboratorio è svolta in presenza. Sono ammesse le seguenti deroghe:
 - per casi specifici che necessitino di garanzia di continuità didattica (es. per malattia e/o fragilità documentate) è possibile erogare, a favore di singoli studenti, parte della formazione d'aula e/o di laboratorio in modalità di Formazione a Distanza (FAD) esclusivamente in modalità sincrona, comunque nei limiti del 30% del monte ore di formazione d'aula/laboratorio;
 - per i casi in cui il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, la formazione d'aula e/o laboratorio può essere svolta in modalità FAD sincrona fino al 100% del monte ore;
- in casi specifici, sia con riferimento all'alternanza simulata o protetta sia all'alternanza rafforzata, è possibile erogare percorsi in deroga rispetto alle percentuali minime. In particolare:
 - per cause sanitarie o di altra natura che determinino una riduzione forzata della percentuale totale del monte ore annuale del percorso da svolgere in alternanza;
 - in relazione a caratteristiche specifiche del singolo allievo, in presenza di esigenze particolari legate a fragilità sociali, sanitarie o di altra natura, debitamente documentate;
- qualora il soggetto ospitante adotti un'organizzazione del lavoro che prevede l'uso dello smart working, l'Istituzione formativa e il datore di lavoro possono valutare la sussistenza delle condizioni di applicazione dello stesso alla formazione in contesto lavorativo. Nello specifico, la valutazione dovrà tenere conto del profilo formativo del percorso, delle competenze acquisibili a distanza rispetto agli obiettivi del piano didattico e dell'individuazione puntuale delle mansioni svolgibili dall'allievo da remoto. Inoltre, il soggetto promotore e il soggetto ospitante dovranno assicurare l'adempimento dei rispettivi compiti e delle funzioni di tutoraggio previsti dalla disciplina in materia, fornendo al tirocinante un affiancamento continuativo, anche nello svolgimento delle attività a distanza. Nel tirocinio e nell'alternanza scuola-lavoro è obbligatorio il coinvolgimento del tutor aziendale nel tutoraggio in itinere;

Come previsto dalle Indicazioni, ai fini del successo formativo e del contrasto al fenomeno della dispersione, a supporto dell'inclusione sociale o per facilitare lo studio anche a persone con impegni di lavoro o in condizioni di specifico disagio, le soluzioni di forte personalizzazione e destrutturazione temporale-organizzativa del percorso standard riservate a singoli o sotto-gruppi di allievi devono mantenere fermo il vincolo del monte ore complessivo riservato ai singoli allievi di cui al punto 2.10.2. delle Indicazioni e dell'incardinamento degli allievi interessati ad un percorso di Qualifica/Diploma e al corrispettivo gruppo di allievi.

Sulla base di specifiche e motivate richieste all'Ufficio competente, è invece possibile superare il limite orario delle azioni formative in contesto lavorativo, di cui al punto 2.11.2 delle Indicazioni. Le richieste

devono essere trasmesse all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it all'attenzione della RUP Valeria Marziali.

In ogni caso **la percentuale massima di alternanza/tirocinio ammissibile in fase di riconoscimento della spesa a rendicontazione è pari al 50% sulle ore programmate della sezione.**

Le esperienze all'estero, finanziate a valere sull'apposito Avviso¹⁰, possono rientrare nel monte ore del percorso se direttamente finalizzate all'acquisizione degli obiettivi di apprendimento dello stesso.

Coinvolgimento di Academy e training center aziendali o interaziendali

Nell'ambito dei percorsi che prevedono alternanza simulata e rafforzata è possibile erogare attività formative in *partnership* con imprese che mettono a disposizione docenti, spazi e/o strumentazioni, appartenenti ad *Academy*.

Si applica un limite massimo di 100 ore annue per l'utilizzo di docenti e/o spazi e/o strumentazioni aziendali **nell'ambito della formazione d'aula e di laboratorio** (di cui al par. 2.11 delle Indicazioni). Gli ambienti (quali aule, laboratori, Fab Lab, spazi di coworking) messi a disposizione dall'*Academy* sono considerati "laboratori professionalizzanti" presso aziende con processi produttivi **coerenti con i percorsi** offerti, con "attrezzature fruibili e di livello", per i quali non è richiesta la preventiva autorizzazione degli uffici competenti.

Le aziende coinvolte devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- rientrare nella classificazione di impresa media o grande in base alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 e al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 18 aprile 2005: in questo caso è possibile attivare l'*Academy* con una sola impresa;
- essere formalmente associate nell'ambito di filiere, distretti produttivi, reti di imprese: in questo caso è possibile attivare l'*Academy* con un minimo di due imprese associate.

Le *Academy* devono operare in *partnership*, cioè in collaborazione/compartecipazione, con l'istituzione Formativa di cui condividono finalità e obiettivi del percorso.

Prima di procedere con la richiesta delle doti, le Istituzioni formative devono formalizzare una specifica convenzione con le *Academy*, nella quale sia dichiarato:

- l'interesse specifico nel perfezionamento delle competenze della figura professionale in esito al percorso formativo (di qualifica o diploma) e quali, tra la propria specializzazione, le procedure produttive e le tecnologie utilizzate, possono apportare un valore aggiunto per la formazione erogata;
- l'impegno a collaborare per la definizione dei piani formativi;
- il dettaglio delle attività che saranno svolte nelle diverse fasi del processo del percorso formativo: le attrezzature, le persone coinvolte e le eventuali modalità di rimborso.

Le Istituzioni formative devono tenere ai propri atti le convenzioni sottoscritte con le *Academy* e gli eventuali giustificativi di spesa e di pagamento delle attività realizzate. Copia della convenzione va altresì caricata in Bandi e Servizi, nella sezione Adesione.

Si rimanda al paragrafo B.1. *Caratteristiche generali dell'agevolazione* per quanto riguarda i soggetti economici in *partnership*, relativo anche alle *Academy*.

¹⁰ Approvato con Decreto del 19 ottobre 2023, n. 16000 "Approvazione dell'Avviso pubblico per esperienze formative di mobilità internazionale ed azioni di supporto all'internazionalizzazione della filiera professionalizzante della Lombardia (IeFP, IFTS, ITS Academy). Biennio 2023-2025."

B.3. Servizi ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

B.3.1 Valore economico della dote formazione, dote disabilità e dote istruzione domiciliare o ospedaliera

Così come stabilito dalla DGR 2419/2024, Regione ha adottato per la **dote “componente formazione”** l’Unità di Costo Standard (UCS) pari a **€ 6.654,00**, fissata a questo importo per l’leFP dell’Italia dal Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023¹¹ alla Tabella 1a¹¹.

La medesima DGR 2419/2024 ha altresì stabilito il valore della **dote “componente disabilità”**, da riconoscere agli studenti dei percorsi triennali e quadriennali e di quarto anno portatori di una disabilità certificata: essa è pari a un **massimo di € 3.400,00**. Tale integrazione è onnicomprensiva e concorre alle spese sostenute dagli enti di formazione per il personale insegnante impegnato nell’attività didattica di sostegno, secondo il fabbisogno specifico dello studente.

	Servizi Formativi	Costo orario (bandi a rendicontazione)	Importo max dote	Durata
Percorsi per la qualifica professionale e per il diploma professionale	Classi I, II e III per il conseguimento della qualifica di leFP (o dei percorsi quadriennali), classi di IV anno per il conseguimento del diploma	€ 6.654,00/990	€ 6.654,00	minimo 990 ore
Interventi per il sostegno di studenti disabili	Servizi di sostegno per allievi disabili certificati (<i>interventi individuali/individualizzati fino a un max di 3 allievi</i>)	€ 32,00	€ 3.400,00	

Nel caso della “dote componente disabilità”, trattandosi di costo standard definito per interventi individuali/individualizzati, si precisa che la remunerazione di un’ora di sostegno didattico si considera valida se erogata a favore di tre allievi al massimo contemporaneamente. Se questa condizione non è rispettata, ossia l’ora è erogata a più di tre allievi, le ore degli allievi “eccedenti” saranno decurtate in sede di verifica della rendicontazione.

Come da DGR 2419/2024, il contributo per gli alunni iscritti, per il quale il medico specialista certifichi l’impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, configurandosi la necessità di una **formazione a domicilio o in ospedale**, è pari a un **massimo di € 3.000,00** ed è destinato alle spese connesse al personale insegnante impegnato nell’attività didattica, secondo il fabbisogno specifico dello studente e con modalità personalizzate e individuali. L’importo orario è fissato in € 32,00, alla pari dei Servizi di sostegno per allievi disabili certificati.

B.3.2 Percorsi personalizzati per allievi con disabilità

Il valore della **Dote per PPD** è determinato in funzione dei servizi previsti dal Piano di Intervento Personalizzato (PIP), fino a un **massimo di € 7.900,00**, così come stabilito dalla DGR 2419/2024 in continuità con gli anni precedenti.

¹¹ Regolamento delegato (UE) 2023/1676 della Commissione del 7 luglio 2023 che integra il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di costi unitari, somme forfettarie, tassi forfettari e finanziamenti non collegati ai costi per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute.

L'importo della dote, fatte salve successive modifiche alle singole componenti e nel rispetto del valore massimo di € 7.900,00, è calcolato in funzione dei servizi concordati nel PIP presentato, nel rispetto dei costi orari standard di seguito indicati:

<i>Servizio</i>		<i>Durata Massima in Ore</i>	<i>Importo Orario</i>	<i>Importo massimo</i>
Servizi di elaborazione e realizzazione del PIP	Colloquio di accoglienza I livello (erogato a titolo gratuito dall'istituzione)	1	€ 0,00	€ 7.900,00
	Colloquio specialistico (relativamente al 2° e 3° punto del "contenuto")	2	€ 33,00	
	Definizione del percorso	2	€ 39,00	
	Tutoring e counselling orientativo	10	€ 31,00	
Servizi di Formazione	Formazione individuale, rivolta ad un solo giovane	Min 600* Max 990	€ 45,00	
	Formazione collettiva e Stage (svolto presso realtà aziendali fino ad un massimo del 50%* del monte ore annuo previsto nel percorso formativo)		€ 8,46	
	<i>* Nel caso di PPD finanziati con risorse duale l'alternanza deve essere erogata nel rispetto delle indicazioni di cui al punto B.2, lettera c).</i>			

C - FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

C.1. Creazione dei percorsi formativi e avvio attività

C.1.1 Creazione dei percorsi formativi

Gli interventi formativi possono essere erogati dalle istituzioni formative in ognuna delle proprie sedi operative accreditate alla Sezione "A".

Le Istituzioni formative determinano il numero di classi da attivare per ciascun percorso sulla base degli iscritti e degli spazi disponibili, di cui al paragrafo A.3 "Soggetti beneficiari", nel rispetto delle disposizioni sulla capacità logistica e della vigente normativa in materia di sicurezza e antincendio.

Le istituzioni formative **possono** comporre classi prime e quarte:

- con alunni dotati o con alunni dotati e non dotati. In questi casi non possono chiedere contributi obbligatori agli iscritti (siano essi dotati o non dotati) e devono garantire ai giovani il completamento del ciclo di studi avviato;
- con alunni non dotati (totalmente autofinanziato). Resta salvo l'obbligo di garantire al giovane il completamento del ciclo di studi avviato.

In coerenza con quanto definito nelle Indicazioni, **il gruppo classe** è costituito nel rispetto dei seguenti parametri numerici:

- max 30 studenti;
- max 5 studenti portatori di handicap certificato.

È possibile attivare percorsi formativi per soli allievi disabili in diritto-dovere esclusivamente nell'ambito dei Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili. Fermo restando il numero massimo di doti riconoscibili per classe, nel caso di iscrizioni superiore ai 12 studenti per percorso, l'Istituzione formativa ha la facoltà di attivare due o più classi nel rispetto dei propri limiti di capienza e della vigente normativa in materia di sicurezza e antincendio. In tutti i casi, le classi dei Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili non possono essere superiori a 16 studenti.

Le istituzioni formative devono inserire nel Sistema Informativo Unitario della Formazione (SIUF):

- le classi di prima annualità dei percorsi triennali e quadriennali;
- le classi di prima annualità dei Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili;
- le classi dei percorsi di IV anno;
- le prosecuzioni di annualità precedenti.

Ogni percorso può avere un solo profilo di uscita, coerente con il Repertorio regionale di leFP, approvato con DGR 3192/2020. I percorsi inseriti dovranno essere coerenti con il Piano regionale dei servizi del sistema educativo di Istruzione e Formazione - offerta formativa 2024/2025, approvato con Decreto n. 19441/2023, e ss.mm.ii. di cui ai Decreti 20770/2023 e 1371/2024.

In ragione del nuovo importo della dote individuale e del nuovo criterio di costruzione del budget, a partire dall'Anno Formativo 2025/2026, **è importante che le Istituzioni formative mantengano costante nel tempo il numero degli iscritti nei percorsi non autofinanziati, così come è indispensabile che sia garantito a tutti gli allievi il completamento del ciclo formativo avviato.**

Entro il **30 settembre 2024** è inoltre possibile inserire ulteriori percorsi autofinanziati, ancorché non approvati nel citato Piano regionale, a seguito di trasmissione di esplicita comunicazione all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it, all'attenzione del RUP Valeria Marziali.

Nella comunicazione deve essere puntualmente specificata la fascia oraria di erogazione dei corsi.

Gli studenti dell'anno integrativo dei PPD possono essere iscritti a una terza annualità dei medesimi percorsi dell'a.f. 2024/2025 o in una classe appositamente dedicata.

C.1.2 Comunicazione di avvio delle attività

Le Istituzioni formative devono comunicare l'avvio dei corsi tramite la piattaforma dedicata (SIUF) ed entro i termini disposti con Decreto 12943/2023.

Ai fini dell'avvio dei corsi, l'Istituzione formativa è tenuta a caricare, per ciascuna sezione, un file contenente il calendario, nel formato reso disponibile in SIUF – Servizio gestione corsi (area documentazione).

C.1.3 Variazioni del calendario

L'Istituzione formativa ha l'obbligo di informare in tempo utile gli studenti e la famiglia o i tutori legali di ogni variazione al calendario, rendendola pubblica tramite affissione alla bacheca dell'Istituzione medesima ed eventuale pubblicazione sul proprio sito internet.

Eventuali variazioni del calendario devono essere comunicate altresì attraverso il sistema informativo SIUF, nelle medesime forme e modalità previste per l'avvio del corso e come definito con il citato Decreto 12943/2023.

C.2. Presentazione delle domande

C.2.1 Richiesta di dote

La richiesta di Dote dello studente a valere sui budget assegnati per la componente formazione e a sportello per la componente disabilità, deve essere inoltrata dalle Istituzioni formative, di cui al precedente punto A.3, a Regione Lombardia **esclusivamente attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi** all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it, nel rispetto delle seguenti tempistiche:

dalle ore 12:00 del 25 novembre 2024 e fino alle ore 17:00 del 15 aprile 2025

La richiesta di dote è condizionata alla trasmissione da parte dell'Istituzione formativa dell'**Atto di Adesione (Allegato 1)**, firmato elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente o da altro soggetto con potere di firma, da presentare tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, a partire dalle medesime date di apertura sopra indicate.

L'Istituzione formativa deve altresì procedere con l'iscrizione degli studenti nella classe già creata nella piattaforma dedicata.

Tutti i dettagli relativi alla procedura guidata di presentazione delle domande sono definiti nei manuali appositamente predisposti e resi disponibili all'indirizzo www.bandiregione.lombardia.it.

La dote è riconoscibile con riferimento alla formazione e ai servizi erogati a partire dall'inizio dell'anno formativo, convenzionalmente fissato alla data del 1° settembre 2024.

I servizi al lavoro dei PPD devono essere erogati entro il 31 agosto 2025.

Il servizio di sostegno alla disabilità relativo agli alunni di terza e quarta annualità che sostengono gli esami può essere erogato fino alla data ultima di svolgimento degli stessi: in tal caso in fase di richiesta del servizio deve essere indicato quale termine ultimo quello previsto per la conclusione degli esami.

Il genitore, il tutore legale dello studente o lo studente stesso, se maggiorenne, elabora con il supporto dell'Istituzione formativa il proprio **Piano di Intervento Personalizzato (Allegato 2)** e la **Domanda di partecipazione all'avviso (Allegato 3)**.

Prima di confermare la dote l'Istituzione formativa è tenuta ad acquisire dal sistema informativo:

- il Piano di Intervento Personalizzato, sottoscritto dalla stessa Istituzione formativa e dal genitore/tutore dello studente (se minorenni) o dallo studente (se maggiorenne);
- la Domanda di partecipazione, sottoscritta dal genitore/tutore dello studente (se minorenni) o dallo studente (se maggiorenne).

Tali documenti devono essere conservati agli atti e consegnati in copia al genitore/tutore dello studente (se minorenni) o allo studente (se maggiorenne).

In seguito all'esito positivo delle verifiche, l'Istituzione formativa e lo studente ricevono dal sistema informativo una **Comunicazione di accettazione (Allegato 4)** riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto. L'Istituzione formativa è tenuta a consegnarne copia al genitore/tutore dello studente (se minorenni) o allo studente (se maggiorenne).

Il perfezionamento della richiesta di Dote da parte dell'Istituzione formativa avviene mediante la trasmissione della **Dichiarazione Riassuntiva Unica (Allegato 5)**, firmata elettronicamente dal rappresentante legale dell'ente o da altro soggetto con potere di firma, tramite il sistema informativo, secondo le modalità indicate nel Manuale operatore approvato con Decreto n. 1319 del 22 febbraio 2012.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (*electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica*), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con **firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata**. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71".

Al fine del riconoscimento della Dote va considerata la data e l'ora di invio, con assegnazione, della stessa.

Ciascuna Istituzione formativa provvede a inoltrare la richiesta di Dote degli studenti iscritti presso i propri percorsi nel rispetto del budget che verrà assegnato con successivo decreto, come da criteri stabiliti dalla DGR 2419/2024.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 187, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Nota 2, lett. E), art. 4, Tariffa, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972).

C.2.2 Richiesta di dote a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie

Per il riconoscimento del contributo a favore di alunni iscritti per i quali il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, configurandosi la necessità di una formazione a domicilio o in ospedale¹², l'Istituzione formativa deve presentare entro e non oltre il 15 aprile 2025 specifica richiesta alla Struttura competente all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del RUP Valeria Marziali, corredata dal parere medico e da un progetto formativo, riportante altresì le modalità di erogazione.

La richiesta deve essere inoltrata prima dell'inizio dello svolgimento delle attività in modalità domiciliare o ospedaliera per le quali si richiede il riconoscimento, e comunque compatibilmente con le esigenze organizzative delle stesse.

In ogni caso sono ammissibili solo interventi realizzati in forma individuale.

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 (Tabella B art. 11) e dell'art. 7, legge 29 dicembre 1990, n. 405; art. 187, D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297; Nota 2, lett. E), art. 4, Tariffa, Parte Ia, D.P.R. n. 642/1972).

¹² In casi eccezionali e documentati, all'alunno che presenti particolari condizioni di fragilità o di rischio la formazione può essere erogata con intervento individualizzato a distanza (non collegamento a lezioni di classe, né FAD per gruppo classe né lezioni registrate), previa autorizzazione da parte di Regione Lombardia.

C.2.3 Articolazione del budget e limiti nella richiesta delle doti

Come da DGR 2419/2024, in linea con l'obiettivo di semplificare, uniformare e rendere più flessibili i processi di gestione del sistema IeFP, a partire dall'Anno Formativo 2024/2025 è definito un budget unico per istituzione formativa, che si compone di sub-budget e che comprende le risorse ordinarie, le risorse del sistema duale, le risorse FSE+ e le risorse PNRR.

Il **budget complessivo unico** è dato dalla somma di:

- Budget IeFP (non FSE+ e non PNRR), di seguito denominato Budget Duale IeFP;
- Budget III anni IeFP a valere sul FSE+;
- Budget PPD a valere sul FSE+;
- Budget percorsi individuali aggiuntivi all'offerta di IeFP (a valere sul PNRR), che trova copertura su un altro avviso di prossima emanazione.

Inoltre:

- il Budget Duale IeFP e il Budget III anni IeFP fanno riferimento esclusivamente alla componente formazione;
- il Budget PPD è omnicomprensivo;
- il Budget PPD può essere utilizzato indifferentemente per la richiesta di doti di I, II, III anno e III anno integrativo PPD.

La richiesta:

- della componente disabilità dei percorsi triennali, quadriennali e di quarto anno deve essere presentata disgiuntamente dalla richiesta di Dote – componente formazione, ed è ammissibile fino ad esaurimento delle risorse complessive stanziare. Ciò significa presentare due distinte domande di dote, nel caso in cui allo stesso studente sia attribuita anche la componente formazione;
- dei servizi di elaborazione e realizzazione dei PIP relativa ai PPD deve essere presentata congiuntamente alla richiesta di Dote – componente formazione.

Il **numero massimo di doti "componente disabilità"** per classe/gruppo classe dei percorsi triennali, quadriennali e dei quarti anni è **pari a 5**, fatto salvo quanto indicato al paragrafo B.3.1.

Il numero **massimo di dotati per classe dei PPD è 12**. Gli studenti dell'anno integrativo possono essere iscritti alla terza annualità dell'anno formativo 2024/2025, per la quale si deroga ai limiti ordinari stabiliti per le doti/classi e studenti/classi, consentendo fino a un massimo di 16 studenti.

La selezione e la verifica del possesso dei requisiti per accedere alla Dote è posta in capo all'Istituzione formativa, che ha l'obbligo di conservare la relativa documentazione a supporto.

Incompatibilità della dote IeFP con altre tipologie di dote per lo stesso AF 2024/2025

A valere sul presente Avviso non è possibile richiedere la dote componente formazione) per gli studenti già beneficiari di dote nell'ambito dell'Avviso IeFP PNRR e dell'Avviso pubblico per l'apprendistato di primo livello dell'anno formativo 2024/2025¹³. Nel caso dell'apprendistato di primo livello questa regola si applica anche qualora cessino anticipatamente dal contratto di apprendistato per dimissione volontaria del lavoratore o per recesso da parte del datore di lavoro e rientrino nel percorso ordinario di IeFP.

¹³ Entrambi di prossima pubblicazione.

A questo scopo si precisa che:

- **nel medesimo anno formativo della leFP**, che convenzionalmente inizia il 1° settembre e termina il 31 agosto, fatta salva la possibilità di attribuire al medesimo studente la dote formazione e la dote disabilità, il destinatario finale della dote non può risultare assegnatario di due doti relative al medesimo percorso formativo (sezione), così come non può essere destinatario contemporaneamente di due o più doti formazione di tipologie diverse;
- resta salvo il principio per il quale lo studente può transitare in corso di anno ad una tipologia diversa di percorso (da leFP ad apprendistato e viceversa), restando comunque intestatario di una sola dote per quell'Anno Formativo. Nel caso in cui l'allievo transiti da leFP ad apprendistato, l'istituzione formativa deve rinunciare alla dote leFP e provvedere alla richiesta della dote Apprendistato.
- il beneficiario di una dote leFP può accedere ad una dote sul bando "GOL" a condizione che, alla data di adesione all'Avviso "GOL", il percorso di leFP sia concluso e lo studente abbia sostenuto l'eventuale esame.

C.3. Tipologia di procedura per l'assegnazione delle risorse

Le domande di dote sono dichiarate ammissibili in conformità ai **criteri di ammissibilità** indicati nel paragrafo C.4, nel rispetto dell'**ordine cronologico** di presentazione delle stesse, **fino a esaurimento del budget definito per singola Istituzione formativa per la dote formazione e della disponibilità complessiva per la componente disabilità**.

La prenotazione della dote costituisce un'assegnazione virtuale di risorse e non dà luogo ad un trasferimento economico, che sarà corrisposto a seguito di rendicontazione e di verifica delle informazioni dichiarate. Resta salva la previsione dell'anticipazione finanziaria a valere sul Budget Duale leFP descritta al paragrafo C.6.1.

C.4 Verifica di ammissibilità delle domande

C.4.1 Verifica e ammissibilità delle doti

La procedura informatica verifica la completezza e la conformità dei dati dichiarati – per il tramite dell'Istituzione formativa prescelta - rispetto ai requisiti previsti dal presente Avviso.

Come già indicato al paragrafo C.2.1, in seguito all'esito positivo delle verifiche, lo studente e il beneficiario ricevono dal sistema informativo una comunicazione di accettazione riportante i servizi concordati, l'importo della dote e l'identificativo del progetto.

La documentazione relativa alle terze annualità finanziate a valere sul FSE+ e ai PPD deve essere conservata nel rispetto di quanto disposto dal Manuale operatore (Decreto 1319/2012), nonché nel rispetto di quanto disposto dal Reg. 1060/2022.

C.4.2 Verifica e ammissibilità del contributo a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie

L'ammissione del contributo a favore di alunni iscritti, per i quali il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute, configurandosi la necessità di una formazione a domicilio o in ospedale, è definita con atto entro 60 giorni dalla trasmissione della PEC, a seguito di puntuale istruttoria da parte della competente struttura della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, volta a verificare il possesso dei requisiti e il progetto formativo, nonché l'eventuale ammissibilità dell'intervento individualizzato a distanza per l'alunno (non collegamento a lezioni di classe, né FAD per gruppo classe, né lezioni registrate).

C.5 Ritiri e subentri

Il ritiro volontario dello studente nel corso dell'anno, sia esso titolare o meno di Dote, deve essere comunicato dal genitore/tutore all'Istituzione Formativa, la quale provvederà a ritirare formalmente lo studente tramite il sistema informativo di riferimento entro 5 giorni lavorativi, rinunciando entro il medesimo termine all'eventuale dote.

Nel caso in cui lo studente risulti assente per un periodo prolungato, per motivi diversi da malattia e/o infortunio certificati da un medico competente, l'Istituzione formativa è tenuta a segnalare la rinuncia tacita alla Dote entro 5 giorni successivi al 30° giorno di calendario solare dall'ultimo giorno di frequenza tramite il sistema informativo. **La rinuncia tacita non inficia il perdurare dell'iscrizione scolastica dell'allievo (assegnazione nella sezione in SIUF).**

Il format della **Comunicazione di rinuncia** è riportato nell'**Allegato 6** al presente atto.

Nel caso in cui uno studente rinunci alla Dote e fino all'ammontare massimo del budget assegnato per il Budget Duale leFP, per i III anni e per i PPD, l'istituzione formativa può inoltrare a Regione Lombardia la richiesta di Dote di nuovo studente in possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso entro e non oltre le ore 17:00 del 15 aprile 2025.

Nel caso in cui lo studente beneficiario di dote cambi sezione all'interno della medesima istituzione formativa, la stessa dovrà procedere con rinuncia alla dote ed eventuale richiesta di nuova dote. I servizi rendicontati per la frequenza saranno riconoscibili al raggiungimento dei requisiti minimi previsti per la liquidazione: verranno riconosciute esclusivamente le ore rendicontate sulla specifica sezione.

In caso di decesso del destinatario l'istituzione formativa può procedere al subentro di altro allievo, non già beneficiario di dote, iscritto e in possesso dei necessari requisiti.

In caso di ritiro di un allievo da un percorso l'Istituzione formativa è tenuta a ottemperare agli obblighi di vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi del DM del 22 agosto 2007, n.139, e dell'art.64, c. 4-bis della Legge n.133/2008.

C.6 Caratteristiche della fase di rendicontazione

C.6.1 Finanziamento e rendicontazione delle Doti

Le doti di cui al presente Avviso sono soggette a rendicontazione delle attività formative svolte mediante la registrazione delle presenze/assenze nel SIUF – Servizio Gestione Corsi – GRS secondo le modalità e tempistiche stabilite dal Decreto n. 12943/2023. La registrazione riguarda anche i servizi al lavoro dei PPD¹⁴ nonché le ore erogate per la formazione a domicilio e/o in ospedale a favore degli alunni affetti da gravi patologie.

Per le modalità di finanziamento, gestione, rendicontazione e liquidazione delle Doti, l'Istituzione Formativa deve fare riferimento al Manuale operatore (Decreto 1319/2012).

¹⁴ Come da Decreto 12943/2023 (Art. 14 MODALITÀ E TEMPISTICHE PER LA REGISTRAZIONE DELLE PRESENZE), le presenze in aula e in laboratorio o relative ad **altri eventi non riconducibili all'alternanza** devono essere registrate contestualmente dal docente o eventualmente, se presente, dal tutor formativo. Le ore di presenza/assenza relative ai singoli studenti devono essere trasmesse al GRS entro **le ore 24 del giorno** successivo a quello di erogazione delle attività. Se il giorno di scadenza è festivo, prefestivo o di chiusura, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente lavorativo.

Con riferimento alle attività di aula e laboratorio, queste devono essere registrate esclusivamente in forma elettronica e il GRS costituirà in fase di controlli documentali l'unico elemento di verifica. Tuttavia, è facoltà dell'Istituzione formativa scegliere di compilare anche il registro formativo presenze in formato cartaceo con l'indicazione delle attività svolte, della presenza/assenza, con firma apposta giornalmente di studenti e docenti e, se previsto, tutor, utilizzando il formato predisposto dal decreto 12453/2012.

Le ore di FAD, oltre ad essere registrate nel GRS, devono essere supportate dal report di sintesi indicante il login e logout degli alunni partecipanti alla FAD: tali report dovranno essere caricati sul sistema informativo Bandi e Servizi, con modalità che verranno successivamente comunicate, qualora le doti risultino campionate, così da consentire lo svolgimento della verifica.

Con riferimento al tirocinio, oltre all'obbligo di registrazione elettronica, le attività sono tracciate anche tramite apposite schede stage. Il format di scheda stage da utilizzare è quello disponibile all'**Allegato 14**¹⁵. Ai fini delle verifiche documentali fanno fede solo le schede stage. Le schede dovranno essere caricate sul sistema informativo Bandi e Servizi, con modalità che verranno successivamente comunicate, qualora le doti risultino campionate, così da consentire lo svolgimento della verifica.

Per gli **studenti inseriti nei percorsi formativi in corso d'anno**, le presenze/assenze inserite nel GRS dovranno essere riferite all'effettivo periodo di inserimento nella classe (e non a periodi antecedenti). Anche al fine dell'ammissione all'anno successivo e/o all'esame, si rinvia a quanto definito nelle Indicazioni e nelle Procedure in merito al riconoscimento dei crediti formativi.

Le ore di esperienze all'estero possono essere registrate nel GRS:

- all'interno della quota di formazione d'aula e/o laboratorio con riferimento alle attività formative di aula;
- all'interno della quota di formazione in contesto lavorativo con riferimento alle attività di alternanza scuola-lavoro.

Con riferimento agli **alunni ritirati dai percorsi formativi**, le assenze successive alla data di ritiro dal percorso non devono essere inserite.

Nella fase di rendicontazione delle doti, Bandi e Servizi importa i dati inseriti nel GRS e, sulla base degli stessi, determina gli importi liquidabili.

Presenze e assenze sono puntualmente annotate sul registro dal docente o eventualmente, se presente, dal tutor formativo ed entreranno nel conteggio finale delle ore di presenza necessarie per determinare la validità dell'anno scolastico del singolo studente. Le giustificazioni delle assenze devono essere acquisite dalle Istituzioni formative ai fini della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione (fino a 16 anni) e del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione (fino a 18 anni). Esse non rilevano ai fini del GRS, ma restano agli atti dell'istituzione formativa.

Il finanziamento della Dote è calcolato sulla base dei relativi costi standard orari indicati ai paragrafi B.3.1 e B.3.2. del presente Avviso.

Nel caso di doti richieste a valere su budget non oggetto di liquidazione anticipo, come quelle del FSE+ 2021-2027 a copertura dei terzi anni e dei PPD, oppure a sportello per la disabilità, o nel caso di

¹⁵ Sul modello approvato dal Manuale operatore di cui al Decreto 1319/2012

istituzioni formative che decidono di non accedere all'anticipazione con presentazione di fidejussione, è consentita la **rendicontazione intermedia delle attività formative**:

- la **liquidazione intermedia** può essere richiesta dopo l'erogazione al destinatario del 50% delle ore previste dal PIP per il singolo servizio formativo e/o di sostegno ed è calcolata proporzionalmente al numero di ore fruite da ciascun studente, tenuto conto anche delle ore di assenza ammissibili.
- la **liquidazione finale** può essere richiesta solo alla conclusione del singolo servizio formativo/di sostegno.

La liquidazione dell'intero importo della dote componente formazione (ad esclusione della formazione individuale per i PPD) è subordinata alla fruizione da parte del singolo allievo del monte ore minimo previsto dall'ordinamento di riferimento per il raggiungimento del successo formativo (ammissione all'annualità successiva/all'esame finale), pari al 75% delle ore programmate¹⁶.

Nei casi in cui l'allievo abbia fruito di un monte ore inferiore a quello necessario per l'ammissione all'annualità successiva/all'esame finale, all'Istituzione formativa sono riconosciute le ore effettivamente fruite dall'allievo, comprese le assenze registrate, riconoscibili entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruite. Il servizio formativo è riconosciuto a condizione che sia stato erogato almeno il 40% delle ore previste dal PIP, tenuto conto sia delle ore fruite dallo studente che delle ore di assenza ammissibili.

Si ribadisce che in ogni caso la percentuale massima di alternanza/tirocinio ammissibile in fase di riconoscimento della spesa a rendicontazione è pari al 50% sulle ore programmate della sezione.

Con riferimento al servizio di sostegno e alla formazione individuale per PPD, all'Istituzione formativa sono riconosciute le ore effettivamente fruite dall'allievo, comprese le assenze registrate, riconoscibili entro il limite del 25% delle ore effettivamente fruite. Tali servizi sono riconosciuti a condizione che sia stato erogato almeno il 40% delle ore previste dal PIP e tengono conto sia delle ore fruite dallo studente che delle ore di assenza ammissibili.

Per i **servizi di elaborazione e realizzazione del PIP dei PPD** può essere esclusivamente richiesta la **liquidazione finale**, a prescindere dal raggiungimento del 40% delle ore previste dal PIP per tali servizi/esperienze.

Liquidazione dell'anticipo su Budget duale IeFP

Come opzione alla richiesta di liquidazione intermedia, l'Istituzione formativa può richiedere - a seguito presentazione di apposita domanda di liquidazione e di valida polizza fidejussoria - la liquidazione di un **anticipo pari al 80% del Budget Duale IeFP**. È facoltà dell'Istituzione formativa chiedere un importo inferiore all'80% del budget assegnato.

In fase di erogazione del saldo, determinato sulla base delle ore rendicontate e ammissibili, dall'importo richiesto con la liquidazione finale verranno decurtate le eventuali somme già anticipate o si procederà con l'eventuale recupero dell'importo anticipato non dovuto. Il recupero potrà essere fatto con restituzione da parte dell'Istituzione formativa o con trattenuta sulle quote spettanti della disabilità.

¹⁶ I crediti formativi e le assenze non concorrono al raggiungimento della percentuale.

C.6.2 Specifiche valide per tutte le doti

In ogni caso non può essere presentata richiesta di liquidazione delle doti degli alunni che hanno rinunciato al beneficio per partecipare all' "Avviso pubblico apprendistato di primo livello - anno formativo 2024/2025" e all'"Avviso PNRR" presso la medesima Istituzione formativa. Regione Lombardia procederà alla non ammissione in liquidazione delle eventuali doti e/o con il recupero delle somme già liquidate.

Le ore di formazione erogate durante le eventuali esperienze all'estero¹⁷, realizzate nell'ambito dei PIP degli alunni beneficiari di dote, concorrono al conteggio delle ore rendicontabili ai fini della liquidazione. Al fine di dar prova dell'effettivo svolgimento dell'attività formativa all'estero, dovrà essere redatto apposito registro che, oltre all'indicazione delle attività svolte, dovrà riportare la firma apposta giornalmente di studenti e docenti e, se previsto, tutor. Tali ore, se rientranti nelle ore programmate del percorso, devono essere inserite nel GRS nei termini definiti dal citato decreto 12943/2023.

L'Amministrazione gestirà la verifica della rendicontazione in base alla documentazione presentata dal Beneficiario sulla piattaforma Bandi e Servizi conformemente alle modalità previste dal presente Avviso e alle "Linee guida di rendicontazione", di cui all'**Allegato 11**.

C.6.3 Rendicontazione del contributo a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie

Il contributo a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie, per i quali il medico specialista certifichi l'impedimento a seguire i corsi per gravi motivi di salute e pertanto per i quali occorre una formazione a domicilio o in ospedale, è liquidato sulla base delle ore di attività didattica di sostegno, effettivamente erogate dal personale insegnante, e puntualmente certificate dall'Istituzione formativa tramite *timesheet* e registrata nel GRS.

Le eventuali ore di FAD autorizzate, oltre ad essere registrate nel GRS, devono essere supportate dal report di sintesi indicante il login e logout degli alunni partecipanti alla FAD: tali report dovranno essere trasmessi a corredo della richiesta di liquidazione.

Qualora l'alunno sia già destinatario di dote formazione/disabilità, nella medesima giornata e fascia oraria non possono essere rendicontate ore di assenza per tale dote e ore di presenza per la dote a domicilio/ospedaliera.

Non saranno riconosciute ore di assenza giustificata e ore di FAD non autorizzate.

C.6.4 Normativa antimafia

Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia pari o superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/2011. L'esito positivo delle verifiche antimafia determina la decadenza dall'agevolazione.

¹⁷ Effettuate nell'ambito dell'Avviso mobilità internazionale di cui al decreto 19000/2023.

C.7 Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

C.7.1 Liquidazione delle Doti da richiedere a valere sul Budget Duale leFP

La **domanda di liquidazione dell'anticipo (Allegato 7)**, a valere sul Budget Duale leFP, deve essere trasmessa dalle Istituzioni formative alla competente struttura regionale, tramite il sistema informativo Bandi e Servizi, corredata da **polizza fidejussoria (Allegato 8)**.

La domanda può essere inoltrata **a partire dalle ore 12.00 del 18 luglio 2024** ed è condizionata alla trasmissione da parte dell'Istituzione formativa dell'Atto di Adesione (Allegato 1), che varrà anche per la successiva richiesta di Dote.

L'anticipazione è erogata in due tranches, con i termini come di seguito indicati:

- fino al 50%¹⁸ prima dell'avvio delle attività formative (e comunque entro 60 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazione);
- fino al 30%¹⁹ entro dicembre 2024, fatta salva la disponibilità a bilancio. In tal caso, quota parte verrà erogata ad inizio 2025.

La polizza fidejussoria deve coprire l'importo complessivo che viene chiesto in anticipazione ed ha durata di 15 mesi.

In ogni caso viene fatta salva la verifica della regolarità contributiva (DURC) e della certificazione antimafia.

Nel caso l'ente si avvalga della **richiesta di liquidazione intermedia (Allegato 9)**, la stessa deve essere inoltrata prima dell'inoltro della richiesta di liquidazione finale.

La **richiesta di liquidazione finale (Allegato 9)** deve essere inoltrata entro 120 giorni dalla data di conclusione del PIP e comunque non oltre il 13 novembre 2025.

La richiesta di liquidazione deve essere corredata dalla **Relazione delle attività svolte (Allegato 10)**.

Nel caso di liquidazione di anticipo, la quota erogata a saldo sarà pari alla differenza fra importo ammissibile così come definito in sede di verifica della rendicontazione, e importo già erogato.

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 120 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazione intermedia/finale, atteso l'elevato numero degli utenti cui fa riferimento la singola richiesta e la complessità delle operazioni di controllo.

C.7.2 Liquidazione delle Doti richieste a valere sul Budget III anno, sul Budget PPD e a sportello per la disabilità

Nel caso l'ente si avvalga della **richiesta di liquidazione intermedia (Allegato 9)**, la stessa deve essere inoltrata prima dell'inoltro della richiesta di liquidazione finale.

La **richiesta di liquidazione finale (Allegato 9)** deve essere inoltrata entro 120 giorni dalla data di conclusione del PIP e comunque non oltre il 13 novembre 2025.

¹⁸ E comunque entro i limiti dell'importo richiesto dall'Istituzione formativa e coperto da garanzia fidejussoria.

¹⁹ Come in nota 18.

La richiesta di liquidazione deve essere corredata dalla **Relazione delle attività svolte (Allegato 10)**.

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 80 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazione, atteso l'elevato numero degli utenti cui fa riferimento la singola richiesta e la complessità delle operazioni di controllo che implicano la collaborazione di diverse unità organizzative della Direzione.

C.7.3 Liquidazione contributo a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie

La richiesta di liquidazione deve essere trasmessa, dalle Istituzioni formative alla casella di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it – all'attenzione del RUP Valeria Marziali - entro 120 giorni dalla data di conclusione del percorso, e comunque non oltre la data del 13 novembre 2025.

Alla richiesta deve essere allegata la documentazione che certifica le ore di attività didattica erogate allo studente a domicilio e/o in ospedale (come da timesheet) e/o di FAD, se autorizzate (come da report di sintesi indicante il login e logout degli alunni partecipanti alla FAD).

I termini per la liquidazione da parte di Regione Lombardia sono fissati in 90 giorni dalla protocollazione delle richieste di liquidazione.

C.7.4 Regolarità contributiva

Con riferimento a tutte le tipologie di contributo ai fini della liquidazione sarà verificata la regolarità contributiva del beneficiario. Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2015). In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

D - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente Avviso, si fa riferimento alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

La Regione si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di nuove disposizioni normative.

D.1 Obblighi dei Soggetti beneficiari

Le modalità attuative degli interventi formativi devono essere realizzate nel rispetto delle disposizioni presenti nelle Indicazioni e Procedure, fatto salvo quanto diversamente indicato nella DGR 576/2023.

Il soggetto beneficiario del finanziamento è tenuto a:

- rispettare tutte le indicazioni e prescrizioni contenute nell'Avviso e nei provvedimenti ivi richiamati;
- sottoscrivere l'Atto di adesione.

D.1.1 Disposizioni in materia di contributi volontari e acquisto di materiale didattico

Essendo il contributo regionale mediante la dote onnicomprensivo dei costi sostenuti dalle istituzioni formative e così come previsto dalle “Indicazioni regionali”²⁰, le istituzioni formative **non possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi aggiuntivi**.

CONTRIBUTO VOLONTARIO

Fanno eccezione i contributi di carattere volontario, che le famiglie sono libere di versare, ma che possono essere richiesti solo a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza, equità e pubblicità di seguito descritti:

- le istituzioni formative devono portare le famiglie adeguatamente a conoscenza dell’importo, della finalità, delle modalità e tempi di versamento e delle modalità di utilizzo delle relative risorse;
- non devono essere proposti importi differenziati per studenti appartenenti al medesimo percorso;
- devono riguardare attività da svolgersi fuori dall’orario ordinario, e devono prefiggersi di offrire occasioni ricreative, di apprendimento di materie extracurricolari o di acquisizione di competenze ritenute coerenti e utili al percorso frequentato. A titolo esemplificativo, possono essere chiesti contributi aggiuntivi per l’organizzazione di laboratori di approfondimento, il sostegno allo studio, le attività ludiche ed extracurricolari fruibili su base volontaria dagli allievi, eccetera;
- i versamenti delle famiglie devono essere effettuati tramite bonifico o, comunque, con strumento soggetto alla tracciatura della transazione economica e devono essere registrati nel bilancio dell’istituzione formativa sotto la voce di “contributo volontario”, avendo cura di darne apposito resoconto annuale con l’indicazione degli importi, delle finalità di destinazione e della modalità di utilizzo. In ogni caso questi contributi devono essere contabilizzati separatamente dagli altri contributi ricevuti dalle istituzioni formative.

Il contributo volontario non deve essere condizione per l’iscrizione o per la frequenza ai corsi, né per l’ammissione agli esami, né per il rilascio degli attestati, né tantomeno deve essere vincolato ad alcuna controprestazione.

Non è consentito subordinare il pagamento del contributo volontario all’ottenimento del nulla osta per il trasferimento ad altra istituzione formativa.

Infine, non sono ammesse richieste di contributo economico per l’organizzazione di esami intermedi fuori da quelli ufficiali organizzati da Regione Lombardia.

MATERIALE DIDATTICO

Si richiama quanto stabilito dalle “Indicazioni regionali”: “Le spese relative al materiale di cancelleria e di supporto per il lavoro personale degli allievi, nonché per gli strumenti e dotazioni personali degli allievi riservati alle attività di laboratorio e/o in assetto lavorativo sono a carico delle famiglie. Le istituzioni formative e scolastiche possono supportare le famiglie provvedendo a gestire l’acquisto del materiale ad uso individuale per conto e su delega delle famiglie stesse al fine di ottenere prezzi più vantaggiosi. Con riferimento a target di utenza particolarmente bisognosi, il materiale, gli

²⁰ Decreto n. 12550 del 20 dicembre 2013 (paragrafo 2.12): “Le Istituzioni formative, per gli allievi che fruiscono del finanziamento pubblico attraverso il sistema ‘dote’, non possono richiedere alle famiglie ulteriori contributi aggiuntivi, se non di carattere volontario o relativamente a specifiche casistiche previste da disposizioni regolamentari regionali”.

strumenti ed i supporti possono anche essere acquistati dall'Istituzione, da Istituzioni associate in rete o da associazioni di genitori e concessi in comodato d'uso agli allievi".

Ne consegue che l'istituzione formativa può proporre l'acquisto centralizzato del materiale didattico, dovendo però procedere come segue:

- presentare l'esito di una ricerca di mercato, che dà prova che il prezzo ottenuto dall'istituzione formativa è migliore rispetto a quello di mercato;
- fornire alle famiglie l'elenco degli oggetti da comprare e le specifiche tecniche, nel caso le famiglie vogliano comprarli in autonomia;
- richiedere il pagamento delle famiglie con mezzi di tracciatura elettronica della transazione economica;
- rilasciare apposito documento contabile a riprova del pagamento avvenuto;
- identificare nel bilancio dell'istituzione formativa l'importo riscosso ogni anno per l'acquisto centralizzato del materiale didattico.

VERIFICHE

Il rispetto della regolamentazione sopra descritta in merito ai contributi volontari e al materiale didattico sarà oggetto di verifica in sede di ispezione in loco o nel caso di segnalazioni operate a Regione da parte delle famiglie. In caso di accertamento di irregolarità delle istituzioni formative, Regione Lombardia procederà alla revoca totale o parziale del finanziamento attribuito sulla base delle posizioni individuali irregolari verificate, in misura del contributo indebitamente riscosso.

D.1.2 Criteri di selezione dei destinatari delle Doti

Successivamente alla costituzione delle classi, effettuata in linea con i criteri indicati al paragrafo C.1.1, le Istituzioni formative, nel caso in cui le risorse pubbliche a disposizione per il riconoscimento delle doti non siano sufficienti a coprire il numero totale degli alunni, sono tenute a effettuare una selezione degli studenti destinatari di dote nel rispetto di criteri e modalità precedentemente definiti e formalizzati dalle stesse Istituzioni. Sarà cura delle Istituzioni formative caricare la documentazione relativa ai criteri di selezione nella sezione dedicata del sito Bandi e Servizi.

I criteri generali ai quali le Istituzioni formative devono ispirarsi conformemente ai principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento e non discriminazione sono i seguenti e sono stati individuati dalla DGR 2419/2024 sotto riportati:

- valutazione della motivazione, del profilo personale e attitudinale rispetto al percorso scelto;
- stili di apprendimento orientati all'esperienza concreta e alla sperimentazione attiva;
- svantaggio economico (anche con riferimento all'indicazione della situazione economica);
- opportunità di interventi per il contrasto alla dispersione scolastica e formativa;
- disponibilità massima di posti per studenti con disabilità certificata.

Le Istituzioni formative sono tenute pertanto a specificare tempi, modalità, procedure e criteri di selezione garantendone ampia diffusione – anche attraverso i loro siti internet – affinché siano disponibili e facilmente accessibili e le famiglie e gli utenti ricevano adeguata informazione.

Regione Lombardia eseguirà attività di ispezione e controllo al fine di verificare il corretto adempimento delle attività sopra riportate, riservandosi la possibilità di effettuare controlli in loco a campione presso le istituzioni formative che sono tenute a conservare la relativa documentazione a supporto.

D.1.3 Pubblicizzazione del contributo

I beneficiari devono attenersi alle vigenti disposizioni europee in tema di informazione e pubblicità contenute nell'art. 50 del Reg. (UE) n. 1060/2021, secondo quanto previsto dalle "Brand Guidelines FSE+ 2021-2027" contenenti indicazioni per il corretto adempimento degli obblighi in materia di informazione e comunicazione da parte di Regione Lombardia e dei beneficiari degli interventi cofinanziati dalla Politica di coesione dell'Unione europea, disponibili sul portale di Regione Lombardia al seguente indirizzo:

<https://fse.regione.lombardia.it/it/pc2127/prlombardiasfse2021-2027/avvisi-informativi-7/indicazioni-e-strumenti-per-le-azioni-di-comunicazione-e-informazione-1>

Con l'accettazione del contributo il beneficiario acconsente agli oneri di pubblicazione previsti dal Reg. (UE) 1060/2022.

D.1.4 Partecipazione al raggiungimento del target dell'“Investimento 1.4 Sistema duale” del PNRR

I percorsi individuali erogati nell'ambito del presente Avviso concorrono al raggiungimento del target PNRR nei casi in cui siano coerenti con le "Linee guida per la programmazione e attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) in modalità duale", di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 139/2022, e abbiano in esito una *relevant certification*, vale a dire che si concludano con:

- l'ammissione all'annualità successiva;
- il conseguimento della Qualifica professionale o del Diploma professionale;
- il conseguimento di certificazioni parziali, rilasciate in caso di mancata ammissione all'anno successivo o di mancata acquisizione della qualificazione, così come previsto dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005;
- il conseguimento dell'attestazione di competenze previsto per le persone con disabilità.

Le Istituzioni formative sono inoltre obbligate a conservare tutta la documentazione attestante il raggiungimento delle *relevant certification*, anche ai fini di eventuali controlli previsti nell'ambito del finanziamento PNRR, tutta la documentazione richiesta in fase di adesione e liquidazione e in generale tutti gli elementi comprovanti il raggiungimento dei target previsti per l'“Investimento 1.4 Sistema duale”.

Di seguito sono descritte le differenti casistiche di *relevant certification*:

Ammissione all'annualità successiva

L'ammissione all'annualità successiva è attestata da un'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante o suo delegato/Dirigente scolastico, che contiene il riferimento alla seduta del Consiglio di classe a seguito della formalizzazione degli esiti degli scrutini, relativamente ai singoli alunni. La dichiarazione è compilata direttamente sul sistema SIUF, che ne attribuisce il protocollo.

Per gli alunni che non hanno raggiunto il 75% di frequenza e che ai sensi delle Indicazioni (Allegato A, paragrafo 4.5.2.a) sono stati ammessi all'annualità successiva, il verbale di scrutinio finale dovrà contenere la motivazione dell'ammissione e il legale rappresentante/delegato/Dirigente scolastico ne dovrà dare atto nell'autocertificazione.

Conseguimento del titolo di studio (Qualifica leFP, Diploma leFP) a seguito dell'ammissione alle sessioni di esame

Si considera *relevant certification* il titolo di studio conseguito a seguito del completamento del percorso.

Il sistema informativo produrrà automaticamente un numero di protocollo legato alla *relevant certification* quale attestazione della corretta esecuzione della procedura.

Certificazione delle competenze parziali per il conseguimento della relevant certification

In caso di mancata acquisizione della qualificazione o mancata ammissione all'anno successivo, le Istituzioni formative e/o scolastiche sono tenute a svolgere le funzioni specifiche relative alla certificazione intermedia, finale e al riconoscimento dei crediti, in ottemperanza dall'art. 20, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 226/2005 e al paragrafo 3.2.2. delle Procedure.

La certificazione parziale può essere rilasciata, inoltre, agli allievi con disabilità che al termine del percorso non hanno conseguito tutte le competenze di cui agli standard di apprendimento del profilo formativo professionale.

Le modalità di emissione dell'attestato di certificazione parziale si riferiscono al sistema informativo SIUF nella sezione "Certifica!". I soggetti erogatori provvedono alla registrazione delle certificazioni rilasciate.

Fatto salvo quanto indicato nelle Indicazioni e nelle Procedure in merito alla certificazione delle competenze, **in fase di richiesta liquidazione delle doti dovrà essere caricato in Bandi e Servizi il numero di protocollo generato al rilascio in SIUF del certificato di competenza.**

Relativamente ai modelli di certificato di competenza si rimanda all'Allegato C alla DGR 3192/2020.

D.1.5 Esami

Con successivo apposito atto saranno fornite le disposizioni in merito allo svolgimento degli esami di qualifica e di diploma professionale dei percorsi di leFP presso le istituzioni formative e presso e le istituzioni scolastiche che erogano percorsi di leFP in sussidiaria. Le disposizioni comprenderanno indicazioni in merito alle date di svolgimento degli esami, incluse le sessioni per gli apprendisti, e le regole per l'accesso dei candidati esterni.

Per gli aspetti più generali, si fa riferimento a quanto esplicitato nelle Indicazioni e nelle Procedure in relazione alle disposizioni sull'ammissione alle sessioni d'esame.

D.2 Decadenza e revoca dei Soggetti beneficiari

In caso di inosservanza e inadempienza delle disposizioni, delle prescrizioni e di tutti gli obblighi, inclusi quelli di informazione e comunicazione, e dei divieti previsti dal presente Avviso pubblico nonché della normativa di riferimento, Regione Lombardia si riserva di non liquidare il contributo pubblico oppure, se le somme sono già state erogate, di adottare azioni di recupero/compensazione delle somme indebitamente percepite.

Si rinvia alla "Linee guida di rendicontazione", di cui all'Allegato 11, per l'esplicitazione delle casistiche di decadenza e revoca.

La rinuncia all'iniziativa di cui al presente Avviso da parte dei soggetti beneficiari va comunicata all'indirizzo di posta certificata lavoro@pec.regione.lombardia.it all'attenzione del RUP Valeria Marziali entro il termine del 30 settembre 2024.

D.3 Proroghe dei termini

Possono essere previste proroghe dei termini esclusivamente con provvedimenti di modifica al bando.

D.4 Ispezioni e controlli

L'erogazione del contributo è subordinata alle verifiche condotte da Regione Lombardia, che si riserva altresì di effettuare l'attività di ispezione del regolare svolgimento dei corsi.

Oltre ai controlli amministrativi su tutte le richieste di liquidazione, è facoltà di Regione effettuare visite, anche senza preavviso, in loco, in ogni fase delle attività previste, al fine di verificare che i percorsi finanziati siano realizzati nel rispetto delle disposizioni del presente Avviso.

Ove opportuno Regione Lombardia si riserva la facoltà di richiedere ai beneficiari i chiarimenti e le integrazioni che si rendessero necessari; i soggetti beneficiari sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi di volta in volta indicati dagli Uffici regionali competenti.

È altresì facoltà degli Organi di controllo europei, nazionali e regionali effettuare verifiche e visite, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, al fine di attivare a vario titolo la vigilanza sulle azioni finanziate.

Al fine di permettere lo svolgimento dei controlli in loco da parte di Regione Lombardia e/o di altri organismi competenti, i beneficiari devono pertanto conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione dei percorsi, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 1060/2022 e secondo quanto definito nelle indicazioni operative per la rendicontazione, incluso il rispetto dell'obbligo di pubblicità del finanziamento mediante apposizione dei Loghi (**Allegato 15**).

In relazione alle verifiche amministrative si rimanda alle Linee guida di rendicontazione.

Per quanto non previsto nel presente Avviso, e dalle successive linee guida, si fa riferimento alle norme europee, nazionali e regionali vigenti. Regione Lombardia si riserva, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni e istruzioni che si rendessero necessarie a seguito dell'emanazione di normative europee e/o statali e/o regionali.

Qualora gli organismi preposti rilevassero gravi irregolarità, Regione Lombardia si riserva di decidere in merito alla revoca del finanziamento.

D.5 Monitoraggio dei risultati

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa misura/questo intervento, gli indicatori individuati sono i seguenti:

- n. percorsi formativi attivati
- n. enti di formazione beneficiari
- n. studenti coinvolti

Con riferimento ai progetti finanziati con risorse comunitarie, gli indicatori di monitoraggio relativi all'Obiettivo specifico ESO4.6. – Azione f.1. Sostegno al sistema di istruzione e formazione professionale - Priorità: 2. Istruzione e Formazione - sono:

- **Indicatore di output:** EECO01 Numero complessivo dei partecipanti;
- **Indicatore di risultato:** EECR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento."

Con riferimento ai progetti finanziati con risorse comunitarie, gli indicatori di monitoraggio relativi all'Obiettivo specifico ESO4.8. – Azione h.1. Sostegno all'inclusione socio-lavorativa per le persone in condizioni di vulnerabilità o a rischio di marginalità - Priorità: 3. Inclusione Sociale - sono:

- **Indicatore di output:** EECO012 Partecipanti con disabilità;
- **Indicatore di risultato:** EECR03 Partecipanti che ottengono una qualifica alla fine della loro partecipazione all'intervento."

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di *customer satisfaction*, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in forma anonima dal soggetto responsabile del bando, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro e apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

Anche a tal fine, i beneficiari sono tenuti a provvedere all'aggiornamento costante e tempestivo delle informazioni relative ai destinatari, nel rispetto di modalità e tempi indicati da Regione Lombardia.

D.6 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. e della legge regionale n.1/2012, è la dirigente *pro tempore* della Struttura Formazione professionale (IeFP) e ITS Academy della Direzione Generale Istruzione, Formazione, Lavoro, Valeria Marziali.

D.7 Trattamento dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'**Allegato 12**.

D.8 Pubblicazione, informazioni e contatti

Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, sul sito del PR FSE+ 2021-2027 www.fse.regione.lombardia.it, sul portale Bandi e Servizi www.bandi.regione.lombardia.it.

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012, n.1, si rimanda alla Scheda informativa di seguito riportata.

D.9 Diritto di accesso agli atti

In attuazione delle "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" (Legge 7 agosto 1990, n. 241) si rimanda all'informativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui all'**Allegato 13**.

D.10 Definizioni e glossario

- **ACADEMY:** contesto attrezzato da imprese finalizzato all'acquisizione di competenze specialistiche, all'accesso a tecnologie innovative, alla creazione di ambienti facilitanti la contaminazione dei saperi (manageriali, di processo, tecnici, relazionali)
- **BANDI E SERVIZI:** la piattaforma informatica "Bandi e Servizi" di Regione Lombardia per la presentazione on-line di richieste di contributo e di finanziamento a valere sui fondi promossi da Regione Lombardia e dall'Unione Europea
- **GRS:** Gestione Registro Sezione. È il sistema introdotto da Regione Lombardia all'interno della piattaforma SIUF per la registrazione delle attività formative
- **IeFP:** Istruzione e Formazione Professionale
- **PIP:** il Piano di intervento personalizzato, nel quale viene definita l'articolazione dei servizi, con i rispettivi valori economici, che saranno erogati al destinatario. La definizione del PIP è propedeutica alla richiesta di dote
- **PPD:** Percorsi Personalizzati per allievi Disabili
- **SIUF:** la piattaforma informatica "Sistema informativo unitario della formazione" di Regione Lombardia per la gestione dell'accreditamento e dell'offerta formativa

D.11 Riepilogo date e termini temporali

Creazione sezioni I anni (triennali e PPD) e IV anni	In linea con i termini definiti dal Decreto 12943/2023
Richiesta anticipazione a valere su Budget Duale IeFP	A partire dalle ore 12.00 del 18/07/2024
Richiesta di dote	Dalle ore 12:00 del 25/11/2024 alle ore 17:00 del 15/04/2025
Presentazione riconoscimento contributo a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie per formazione a domicilio o in ospedale	Entro il 15/04/2025
Comunicazione Avvio corsi	In linea con i termini definiti dal Decreto 12943/2023
Comunicazione rinuncia all'iniziativa	Entro il 30/09/2024
Conclusione attività formative	31/08/2025
Richiesta liquidazione finale doti a rendicontazione	Entro 120 giorni dalla data di conclusione del PIP, e comunque non oltre il 13/11/2025

D.12 Elenco allegati

- Allegato 1: Atto di adesione
- Allegato 2: Piano di intervento personalizzato
- Allegato 3: Domanda di partecipazione
- Allegato 4: Comunicazione di accettazione
- Allegato 5: Dichiarazione riassuntiva unica
- Allegato 6: Comunicazione di rinuncia
- Allegato 7: Domanda di liquidazione dell'anticipo
- Allegato 8: Schema Fidejussione
- Allegato 9: Richiesta di liquidazione

- Allegato 10: Relazione delle attività svolte
- Allegato 11: Linee guida di rendicontazione
- Allegato 12: Informativa sul trattamento dei dati personali
- Allegato 13: Modulo richiesta accesso atti
- Allegato 14: Format scheda stage
- Allegato 15: Loghi

SCHEDA INFORMATIVA*

TITOLO	AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA DEI PERCORSI DEL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE - ANNO FORMATIVO 2024/2025 - In attuazione della D.G.R. 2419/2024
DI COSA SI TRATTA	<p>Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per l'assolvimento del diritto-dovere di istruzione e formazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> percorsi triennali per il conseguimento della Qualifica professionale corsi di quarto anno per il conseguimento del Diploma professionale percorsi personalizzati per allievi disabili (PPD)
CHI PUÒ PARTECIPARE	Istituzioni formative accreditate e iscritte nella sezione A dell'albo regionale ai sensi della DGR n. 6696/2022 e del relativo decreto attuativo n. 15516/2022, che abbiano presentato l'offerta formativa a finanziamento pubblico di cui al Decreto n. 19441/2023 (poi aggiornato con Decreti n. 20770/2023 e 1371/2024) o che abbiano in corso delle prosecuzioni di annualità a finanziamento pubblico nell'Anno formativo 2024/2025
DOTAZIONE FINANZIARIA	€ 221.000.000,00
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>L'Avviso è finanziato con lo strumento della dote:</p> <ul style="list-style-type: none"> il valore della dote per i servizi formativi dei percorsi triennali, quadriennali e di quarto anno è pari a € 6.654 il valore della componente disabilità è pari a € 3.400 il valore della dote per i PPD è pari a € 7.900 il contributo a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie per i quali occorre una formazione a domicilio/ospedale è pari a € 3.000 <p><u>Per i terzi anni finanziati con FSE+, per PPD, per doti finanziate con Budget Duale IeFP e per doti disabilità:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> liquidazione intermedia (raggiungimento 50% del percorso) – su base ore rendicontate (NON prevista per servizi al lavoro PPD) liquidazione finale (su base ore rendicontate) per doti finanziate con Budget Duale IeFP possibilità di chiedere anticipazione pari max a 80% del budget assegnato con presentazione di fidejussione <p><u>Liquidazione contributo per alunni affetti da gravi patologie:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> liquidazione a saldo (su base rendiconti)
REGIME DI AIUTO DI STATO	Non rileva ai fini degli aiuti di stato in quanto finalizzato a garantire l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
PROCEDURE DI SELEZIONE	Assegnazione budget/operatore – Sistema dotale
DATA APERTURA	<ul style="list-style-type: none"> 25/11/2024 ore 12.00
DATA CHIUSURA	<ul style="list-style-type: none"> 15/04/2025 ore 17.00 <p>Entro il 15/04/2025 – Presentazione richiesta riconoscimento contributo a favore di alunni iscritti affetti da gravi patologie.</p>
COME PARTECIPARE	La richiesta di Dote dello studente deve essere inoltrata dalle Istituzioni formative attraverso il sistema informativo Bandi e Servizi (www.bandiregione.lombardia.it)
CONTATTI	<p>Eventuali informazioni sull'Avviso potranno essere richieste via mail agli indirizzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> silvia_angioletti@regione.lombardia.it gianluca_armeli@regione.lombardia.it silvia_gariboldi@regione.lombardia.it francesco_varano@regione.lombardia.it

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.